



Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa

Alba Carim Mix

ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI
CON PRESTAZIONI LEGATE AL RENDIMENTO DI UNA GESTIONE INTERNA SEPARATA E AL VALORE
DELLE QUOTE DI FONDI INTERNI E CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE

Il presente fascicolo informativo, contenente Scheda sintetica, Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Regolamento dei Fondi mobiliari interni, Regolamento della Gestione Speciale RI.SPE.VI., Glossario e Modulo proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.



SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Compagnia

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (Gruppo Cattolica Assicurazioni).

1.b) Denominazione del contratto

Alba Carim Mix.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni previste dal presente contratto sono legate al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi e al valore delle Quote di Fondi Interni.

Relativamente alla parte di premio investita nella Gestione Interna Separata di attivi è prevista la corresponsione di prestazioni assicurative contrattualmente garantite dalla Compagnia che si rivalutano in base al rendimento della Gestione Interna Separata "RI.SPE.VI."

Per quanto riguarda la parte di premio investita nei Fondi Interni le prestazioni previste sono espresse in Quote di Fondi Interni, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle Quote.

1.d) Durata

Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 15 anni.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente versa un premio unico fissato nel suo ammontare all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

L'ammontare minimo del premio unico è di 20.000,00 Euro.

Il Contraente potrà versare successivi premi unici aggiuntivi trascorsi almeno 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.

L'ammontare minimo dei premi unici aggiuntivi è di 1.000,00 Euro.

2. Caratteristiche del contratto

Il contratto è una polizza assicurativa sulla vita in cui le prestazioni:

- si incrementano in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi;
- sono collegate all'andamento del valore delle Quote di Fondi Interni, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

Il Contraente pertanto, sulla base del proprio profilo di rischio, potrà diversificare il proprio investimento allocando il premio versato nella Gestione Speciale "RI.SPE.VI." e in Quote di Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto.

Per quanto riguarda la parte di premio investita nella Gestione Separata si rinvia, per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella Nota Informativa al punto 31 della Sezione F .

Relativamente alla parte di premio investita nella Gestione Separata, **la Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato	
<i>Definizione</i>	<i>Descrizione della Prestazione</i>
Capitale	In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.
Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato	
<i>Definizione</i>	<i>Descrizione della Prestazione</i>
Capitale	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato.
Opzioni contrattuali	
<i>Definizione</i>	<i>Descrizione della Prestazione</i>
Opzione da capitale in rendita vitalizia	La conversione del capitale a scadenza (o di una parte di esso) in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia	La conversione del capitale a scadenza (o di una parte di esso) in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita
Opzione da capitale in rendita reversibile	La conversione del capitale a scadenza (o di una parte di esso) in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita

Il contratto prevede, limitatamente alla parte di premio unico iniziale investita nella Gestione Separata, un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 2,00% per i primi 10 anni di durata contrattuale; tale garanzia si applica, nei primi 10 anni di durata contrattuale, anche agli investimenti effettuati nella Gestione Separata derivanti dal versamento di eventuali premi unici aggiuntivi.

Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata a seguito del trasferimento di quote dai Fondi Interni alla gestione stessa, di cui all'art. 17.2 delle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia garantisce, per i primi dieci anni di durata contrattuale, il solo mantenimento di tale capitale fino a scadenza.

Trascorsi 10 anni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto la Compagnia garantisce il solo mantenimento del capitale rivalutato alla decima ricorrenza annuale; tuttavia alla decima ricorrenza annuale del contratto la Compagnia ha la facoltà di definire un tasso annuo di rendimento minimo garantito maggiore dello 0,00%, che resterà in vigore fino alla scadenza contrattuale.

L'eventuale tasso annuo di rendimento minimo garantito definito in tale data si applicherà:

- al capitale rivalutato alla decima ricorrenza annuale;
- al capitale investito nella Gestione Separata a seguito del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi effettuati successivamente alla decima ricorrenza annuale del contratto.

Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata a seguito di trasferimento di quote dai Fondi Interni alla gestione stessa, la Compagnia garantisce il solo mantenimento di tale capitale fino a scadenza, se l'operazione di trasferimento viene effettuata successivamente alla decima ricorrenza annuale.

La Compagnia prevede una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli Artt. 12.1, 12.2 e 14.2 delle Condizioni di Assicurazione .

4. Rischi finanziari a carico del Contraente

La Compagnia, limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni, non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle Quote.

4.a) A carico del Contraente sono posti i seguenti Rischi finanziari:

- a) il rischio di ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
- b) il rischio di ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati.
- c) il rischio di ottenere un capitale in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto inferiore ai premi versati.

4.b) Profilo di rischio dei Fondi Interni

Il contratto presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione del Fondo Interno prescelto dal Contraente. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'ISVAP, il profilo di rischio dei Fondi Interni a cui sono collegate le prestazioni della Compagnia.

	Profilo di rischio					
	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto
Linea Obbligazionaria Globale			X			
Linea Azionaria Globale					X	
Linea Flessibile						X

5. Costi

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dai Fondi Interni e dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, ed impiegando un'ipotesi di rendimento, della Gestione Separata e di ciascun Fondo Interno, che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Il dato non tiene conto degli eventuali costi di switch gravanti sui Fondi Interni e sulla Gestione Separata, in quanto elementi variabili dipendenti dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Gestione separata "RI.SPE.VI."

Premio unico: 20.000 Euro
Sesso ed età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	1,24%
10	1,18%
15	1,15%

Premio unico: 60.000 Euro
Sesso ed età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	1,15%
10	1,13%
15	1,12%

Premio unico: 120.000 Euro
Sesso ed età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	1,13%
10	1,12%
15	1,12%

Fondo Interno: Linea Obbligazionaria Globale (profilo di rischio Medio)

Premio unico: 20.000 Euro
Sesso ed età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	2,76%
10	2,69%
15	2,67%

Premio unico: 60.000 Euro
Sesso ed età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	2,67%
10	2,65%
15	2,64%

Premio unico: 120.000 Euro
Sesso ed età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	2,65%
10	2,64%
15	2,63%

Fondo Interno: Linea Azionaria Globale (profilo di rischio Alto)

Premio unico: 20.000 Euro
Sesso ed età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	7,78%
10	7,71%
15	7,69%

Premio unico: 60.000 Euro
Sesso ed età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	7,69%
10	7,67%
15	7,67%

Premio unico: 120.000 Euro
Sesso ed età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	7,67%
10	7,66%
15	7,66%

Fondo Interno: Linea Flessibile (profilo di rischio Molto alto)

Premio unico: 20.000 Euro
Sesso ed età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	7,56%
10	7,49%
15	7,47%

Premio unico: 60.000 Euro
Sesso ed età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	7,47%
10	7,45%
15	7,44%

Premio unico: 120.000 Euro
Sesso ed età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	7,45%
10	7,44%
15	7,44%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

6. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "RI.SPE.VI." negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati nell'anno successivo a quello di riferimento (*)	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2004	3,78%	2,58%	3,59%	2,00%
2005	3,93%	2,73%	3,16%	1,70%
2006	3,49%	2,29%	3,86%	2,00%
2007	3,92%	2,72%	4,41%	1,71%
2008	4,20%	3,00%	4,46%	3,23%

(*) Rendimento annuo riconosciuto alle polizze con ricorrenza gennaio.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

7. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento dei Fondi Interni

In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato negli ultimi 3, 5 e 10 anni dai parametri di riferimento (benchmark) dei seguenti Fondi Interni: Linea Obbligazionaria Globale e Linea Azionaria Globale.

Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo Interno ed a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato di gestione.

Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.

Per il Fondo Interno Linea Flessibile, la politica di investimento perseguita, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Compagnia di individuare un parametro oggettivo di riferimento con il quale confrontare il rendimento del Fondo Interno a cui sono collegate le prestazioni assicurative.

Le Quote dei Fondi Interni "Linea Obbligazionaria Globale", "Linea Azionaria Globale" e "Linea Flessibile" sono state valorizzate per la prima volta il 16/05/2006. Pertanto al momento della redazione del presente fascicolo informativo, l'insufficiente disponibilità dei dati storici di ciascun Fondo Interno, non consente la rappresentazione storica dei rispettivi rendimenti, nonché la confrontabilità degli stessi con quelli relativi ai parametri di riferimento, ove individuabili.

Le predette informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Rendimento medio annuo composto			
Benchmark del Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale *	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
	3,41%	3,74%	4,26%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

* Poiché fino alla data del 31/10/2007 il benchmark utilizzato per il Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale era 100% Merrill Lynch Global Government Bond Index II, i dati storici si riferiscono a tale benchmark per gli anni dal 1999 al 2007. Per il 2008 i successivi dati storici si riferiscono al nuovo benchmark "Merrill Lynch Global Government Bond Index II TR".

Rendimento medio annuo composto			
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
Benchmark del Fondo Interno Linea Azionaria Globale *	-9,86%	-1,34%	-1,78%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

* Poiché fino alla data del 31/10/2007 il benchmark utilizzato per il Fondo Interno Linea Azionaria Globale era 100% Morgan Stanley All Country World Local, i dati storici si riferiscono a tale benchmark per gli anni dal 1999 al 2007. Per il 2008 i successivi dati storici si riferiscono al nuovo benchmark "MSCI AC World Daily TR Gross Local".

Tasso medio di inflazione		
Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
2,31%	2,13%	2,25%

8. Diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante Legale
Paolo Bedoni



NOTA INFORMATIVA

ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI
CON PRESTAZIONI LEGATE AL RENDIMENTO DI UNA GESTIONE INTERNA SEPARATA E AL VALORE
DELLE QUOTE DI FONDI INTERNI E CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

SEZIONE A – INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA

1. Informazioni generali

- a) SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA, capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni. Numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237, Albo imprese presso ISVAP n. 1.00012, Albo dei gruppi assicurativi n. 019;
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, Italia;
- c) Telefono: 0458391111; sito Internet: www.cattolica.it; indirizzo di posta elettronica: bancassicurazionevita@cattolicaassicurazioni.it;
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
- e) Società di revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A - 00196 Roma.

2. Conflitto di interessi

Il presente contratto è un prodotto della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa.

Il collocamento del presente contratto è svolto da CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A..

A BPVi Fondi SGR S.p.A., società partecipata da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, è attualmente affidata la delega di gestione della Gestione Speciale "RI.SPE.VI."

La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra. Pertanto il collocamento del presente contratto, nonché la gestione dei Fondi Interni e della Gestione Speciale "RI.SPE.VI.", potrebbero comportare il rischio di un CONFLITTO DI INTERESSE derivante dalla situazione sopra descritta.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

SEZIONE B – INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, SUI RISCHI FINANZIARI E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Rischi finanziari

Nel presente punto si illustrano al Contraente le caratteristiche ed i profili di rischio connessi all'investimento nei Fondi Interni:

1. L'entità delle prestazioni dovute dalla Compagnia è direttamente collegata all'andamento del valore delle Quote di Fondi Interni, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione. Per un maggior dettaglio sulla disciplina concernente i Fondi Interni, si rimanda al Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.

2. Il Contraente assume il rischio connesso alle possibili variazioni del valore delle Quote, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

Si precisa che sono a carico del Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario ed obbligazionario, relativamente alle attività finanziarie presenti nel Fondo Interno, ed in particolare:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente il titolo stesso (**rischio specifico**) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);

- il rischio connesso all'eventualità che l'emittente per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
- il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- il rischio, per le attività finanziarie espresse in valute di paesi non appartenenti all'area della moneta unica europea (Euro), delle oscillazioni dei tassi di cambio (**rischio di cambio**);
- **rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

4. Informazioni sull'impiego dei premi

I premi, al netto dei costi gravanti sul premio di cui al punto 11.1.1 della Sezione D, sono investiti dalla Compagnia nella Gestione Speciale "RI.SPE.VI." e in Quote di uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto. Pertanto i costi gravanti sul premio non concorrono alla formazione del capitale. La relativa scelta è effettuata dal Contraente, il quale può, in tale maniera, diversificare il proprio investimento. Tale facoltà di scelta è esercitata dal Contraente al momento del versamento del premio unico iniziale, che è contestuale alla sottoscrizione della proposta, e degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi tramite l'indicazione della linea di gestione scelta.

In ogni caso il Contraente deve investire:

- almeno il 10% del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi, al netto dei costi di cui all'Art. 10 a) I) , nella Gestione Separata, e;
- almeno il 10% del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi, al netto dei costi di cui all'Art. 10 a) I) in Quote di uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto.

Inoltre all'atto del versamento del premio unico iniziale l'importo investito in ciascun Fondo Interno

(tra quelli scelti dal Contraente), non può essere inferiore a 1.000,00 Euro.

Nel caso di versamento di premi unici aggiuntivi l'importo investito in ciascun Fondo Interno non può essere inferiore a 1.000,00 Euro qualora il Contraente scelga un Fondo Interno del quale non possieda ancora delle Quote.

I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti ma vengono reinvestiti.

È importante che il Contraente - nella scelta del Fondo o dei Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento - valuti attentamente le caratteristiche proprie di ciascun Fondo ed apprezzi i diversi profili di rischio/rendimento.

5. Prestazioni assicurative

Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 15 anni.

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso, di cui al punto 18 della Sezione E, e il diritto di riscatto, di cui al punto 15 della Sezione E.

Nel momento in cui viene concluso il presente contratto, l'Assicurato deve avere un'età non superiore ad anni 75 e non inferiore ad anni 18.

La Compagnia garantisce in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale in base a quanto previsto dal successivo punto 5.2.

Nel caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Compagnia corrisponderà invece un capitale calcolato in base a quanto previsto dal successivo punto 5.3.

5.1 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato e rischio morte

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto

l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale di cui al punto 5.3 a).

B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui al punto 5.3 della presente Sezione, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

Rischio morte

Non rilevano ai fini della prestazione assicurativa, né il luogo dove avviene il decesso, né l'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato.

A. Esclusioni

È escluso dalla prestazione assicurativa solo il decesso causato da:

- **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;**
- **incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene effettuato ciascun premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento).**
- **abuso di alcool e droghe;**

- **volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.**

In tutti i casi sopra esposti verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale di cui al punto 5.3 a).

B. Condizioni di carenza

Contestualmente alla proposta di assicurazione, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute. Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto verrà comunque concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo punto 5.3, sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia di età previsti dalla Tabella A di cui al punto 5.3, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica, verrà applicato un periodo di carenza di 6 mesi. Nel caso di decesso dell'Assicurato in questo periodo, il capitale assicurato, così come previsto al successivo punto 5.3, non verrà corrisposto e verrà liquidato, ai Beneficiari designati, solamente il capitale di cui al punto 5.3.a).

Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata, e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito al successivo punto 5.3, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;

c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto

disposto al precedente punto A. – l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurando.

È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale di cui al punto 5.3.a).

Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

5.2 Prestazione in caso di vita dell'Assicurato a scadenza

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto la Compagnia corrisponderà il capitale assicurato al Beneficiario, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al punto 19 della Sezione E.

Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:

- a) capitale rivalutato annualmente, secondo le modalità indicate al successivo punto 6.2, derivante dall'investimento effettuato dal Contraente nella Gestione Interna Separata "RI.SPE.VI";
- b) controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di scadenza, pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario di cui al punto 6.1 della presente Sezione.

La Compagnia, in relazione all'investimento effettuato dal Contraente nei Fondi Interni non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale

assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo.

Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

In conseguenza dell'andamento negativo del valore delle quote esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.

5.3 Prestazione in caso di morte dell'Assicurato

In caso di morte dell'Assicurato - trascorso il periodo di carenza come regolato al precedente punto 5.1, **e sempre che l'Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute contenuta nella proposta di assicurazione** - la Compagnia corrisponderà il capitale assicurato in caso di morte, al Beneficiario, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al punto 19 della Sezione E.

Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:

- a) Il capitale complessivo, come di seguito definito;
- b) importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale complessivo (come di seguito definito) per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella A, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso. L'importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte come riportato nella Tabella A.

Per capitale complessivo si intende la somma tra:

- controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della Compagnia (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario di cui al punto 6.1 della presente Sezione);
- capitale rivalutato, alla data di decesso dell'Assicurato, derivante dall'investimento effettuato dal Contraente nella Gestione Separata "RI.SPE.VI".

Tabella A

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore (%) di moltiplicazione	Capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte (Euro)
Fino a 39 anni	70,00%	125.000,00
Da 40 a 49 anni	40,00%	112.500,00
Da 50 a 59 anni	15,00%	75.000,00
Da 60 a 69 anni	5,00%	62.500,00
70 anni e oltre	0,50%	50.000,00

Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di morte sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia d'età prevista dalla Tabella A, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

La Compagnia, in relazione all'investimento effettuato dal Contraente nei Fondi Interni non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo.

Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

In conseguenza dell'andamento negativo del valore delle quote esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.

6. Valore della Quota e modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

6.1 Valore della quota (relativo all'investimento nei Fondi Interni)

La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno.

Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

Il valore unitario della Quota, con l'indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Compagnia: www.cattolicabanche.it.

Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti al recesso verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti al pagamento del capitale assicurato in caso di decesso verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione del certificato di morte da parte della Compagnia.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti al pagamento del capitale assicurato in caso di vita a scadenza verranno effettuate il mercoledì precedente la data di scadenza.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per il disinvestimento non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

E' possibile che a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia non possa valorizzare le Quote.

In tal caso verrà preso come riferimento per la valorizzazione - relativamente alle Borse interessate - il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

6.2 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili (relativo all'investimento nella Gestione Separata)

La rivalutazione dell'investimento effettuato dal Contraente nella Gestione Separata è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, descritta al punto 9 della Sezione C, denominata "RI.SPE.VI.", separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "RI.SPE.VI.", è calcolato con riferimento ai dodici mesi precedenti ed applicato

alle polizze aventi decorrenza nel terzo mese successivo a quello ultimo considerato per la determinazione del tasso di rendimento.

Il tasso annuo di rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni, è pari al tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "RI.SPE.VI.", diminuito dell'1,20% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione).

Il tasso annuo di rendimento così attribuito, determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale.

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base dell'ultimo tasso di rendimento dichiarato dalla Compagnia.

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono illustrati al punto 31 della Sezione F.

La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

Tasso annuo di rendimento minimo garantito:

Il contratto prevede, limitatamente alla parte di premio unico iniziale investita nella Gestione Separata, un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 2,00% per i primi 10 anni di durata contrattuale; tale garanzia si applica, nei primi 10 anni di durata contrattuale, anche agli investimenti effettuati nella Gestione Separata derivanti dal versamento di eventuali premi unici aggiuntivi.

Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata a seguito del trasferimento di quote dai Fondi Interni alla gestione stessa, di cui al punto 16.2 della Sezione E, la Compagnia garantisce, per i primi dieci anni di durata contrattuale, il solo mantenimento di tale capitale fino a scadenza.

Trascorsi 10 anni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto la Compagnia garantisce il solo mantenimento del capitale rivalutato alla decima

ricorrenza annuale; tuttavia alla decima ricorrenza annuale del contratto la Compagnia ha la facoltà di definire un tasso annuo di rendimento minimo garantito maggiore dello 0,00%, che resterà in vigore fino alla scadenza contrattuale.

L'eventuale tasso annuo di rendimento minimo garantito definito in tale data si applicherà:

- al capitale rivalutato alla decima ricorrenza annuale;
- al capitale investito nella Gestione Separata a seguito del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi effettuati successivamente alla decima ricorrenza annuale del contratto.

Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata a seguito di trasferimento di quote dai Fondi Interni alla gestione stessa, la Compagnia garantisce il solo mantenimento di tale capitale fino a scadenza, se l'operazione di trasferimento viene effettuata successivamente alla decima ricorrenza annuale.

7. Opzioni di contratto

Il pagamento della somma corrispondente alla prestazione di cui al punto 5.2 avviene in forma di capitale in un'unica soluzione. In alternativa è facoltà del Contraente scegliere la seguente opzione: l'erogazione di una rendita annua vitalizia.

L'importo della rendita sarà determinato in base alle condizioni in vigore al momento dell'esercizio del diritto d'opzione. Le condizioni saranno pertanto rese note al momento della richiesta dell'opzione di rendita da parte del Contraente.

Le possibili forme di rendita vitalizia sono:

- a) la rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b) la rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
- c) la rendita annua vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in modo certo per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo, e successivamente finché l'Assicurato sarà in vita.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

La Compagnia è tenuta a fornire per iscritto al Contraente, al più tardi sessanta giorni prima della data in cui è consentito al Contraente l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, evidenziando i relativi costi e le condizioni economiche.

Detta comunicazione deve prevedere l'impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell'esercizio

dell'opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

SEZIONE C – INFORMAZIONI SUI FONDI INTERNI E SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

8. Fondi Interni

La Compagnia istituisce tre Fondi Interni denominati:

- Linea Obbligazionaria Globale;
- Linea Azionaria Globale;
- Linea Flessibile.

Linea Obbligazionaria Globale

Il Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di inizio gestione del Fondo Interno: 16 Maggio 2006.
- b) Categoria: Obbligazionari Internazionali.
- c) Valuta: Euro.
- d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.
- e) Orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni.
- f) Profilo di rischio: Medio; nella tabella che segue ai profili di rischio indicati dall'ISVAP sono associati determinati intervalli di volatilità al fine di avere un'indicazione del livello di rischio del Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale.

Profilo di rischio	Volatilità media annua
Basso	Minore del 4,0%
Medio Basso	Maggiore o uguale al 4,0% e minore dell'8,0%
Medio	Maggiore o uguale all'8,0% e minore del 15,0%
Medio Alto	Maggiore o uguale al 15,0% e minore del 20,0%
Alto	Maggiore o uguale al 20,0% e minore del 25,0%
Molto Alto	Maggiore o uguale al 25,0%

- g) Composizione: le attività conferite al Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale potranno essere investite in:

- titoli di Stato e titoli obbligazionari o attività assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;
- quote di OICR;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
- crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli assicurati.

Il Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale può investire esclusivamente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 100% del controvalore complessivo per il comparto obbligazionario.

Per la parte del Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Gli OICR presenti nel Fondo Interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale.

- h) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.
- i) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell'analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.

La Compagnia non replica la composizione del *benchmark*.

L'obiettivo perseguito dalla Compagnia è comunque quello di realizzare un portafoglio tendenzialmente rappresentativo del parametro di riferimento.

Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel *benchmark* stesso o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale.

In tal senso l'andamento del Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale può presentare contenuti scostamenti rispetto a quello del *benchmark*.

j) Parametro di riferimento (*benchmark*): composto per il 100% dall'Indice Merrill Lynch Global Government Bond Index II TR.

L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale.

k) Fondo ad accumulazione dei proventi.

l) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota.

Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi riferiti allo stesso giorno.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

Linea Azionaria Globale

Il Fondo Interno Linea Azionaria Globale presenta le seguenti caratteristiche:

a) Data di inizio gestione del Fondo Interno: 16 Maggio 2006.

b) Categoria: Azionario Globale.

c) Valuta: Euro.

d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.

e) Orizzonte temporale minimo consigliato: 7 anni.

f) Profilo di rischio: Alto; nella tabella che segue ai profili di rischio indicati dall'ISVAP sono associati determinati intervalli di volatilità al fine di avere un'indicazione del livello di rischio del Fondo Interno Linea Azionaria Globale.

Profilo di rischio	Volatilità media annua
Basso	Minore del 4,0%
Medio Basso	Maggiore o uguale al 4,0% e minore dell'8,0%
Medio	Maggiore o uguale all'8,0% e minore del 15,0%
Medio Alto	Maggiore o uguale al 15,0% e minore del 20,0%
Alto	Maggiore o uguale al 20,0% e minore del 25,0%
Molto Alto	Maggiore o uguale al 25,0%

g) Composizione: le attività conferite al Fondo Interno Linea Azionaria Globale potranno essere investite in:

- titoli di Stato e titoli obbligazionari o attività assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;

- titoli azionari quotati nei principali mercati;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;
- quote di OICR;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
- crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli assicurati.

Il Fondo Interno Linea Azionaria Globale investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 100% del controvalore complessivo per il comparto azionario.

Per la parte del Fondo Interno Linea Azionaria Globale costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Gli OICR presenti nel Fondo Interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo Interno Linea Azionaria Globale.

h) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

i) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell'analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.

La Compagnia non replica la composizione del *benchmark*.

L'obiettivo perseguito dalla Compagnia è comunque quello di realizzare un portafoglio tendenzialmente rappresentativo del parametro di riferimento.

Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel *benchmark* stesso o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo Interno Linea Azionaria Globale.

In tal senso l'andamento del Fondo Interno Linea Azionaria Globale può presentare contenuti scostamenti rispetto a quello del *benchmark*.

j) Parametro di riferimento (*benchmark*): composto per il 100% dall'Indice MSCI AC World Daily TR Gross Local.

L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Linea Azionaria Globale.

- k) Fondo ad accumulazione dei proventi.
- l) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota.
Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno Linea Azionaria Globale per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi riferiti allo stesso giorno.
Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

Linea Flessibile

Il Fondo Interno Linea Flessibile presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di inizio gestione del Fondo Interno: 16 Maggio 2006.
- b) Categoria: Flessibile.
- c) Valuta: Euro.
- d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.
- e) Orizzonte temporale minimo consigliato: 7 anni.
- f) Profilo di rischio: Molto alto. Nella tabella che segue ai profili di rischio indicati dall'ISVAP sono associati determinati intervalli di volatilità al fine di avere un'indicazione del livello di rischio del Fondo Interno Linea Flessibile.

Profilo di rischio	Volatilità media annua
Basso	Minore del 4,0%
Medio Basso	Maggiore o uguale al 4,0% e minore dell'8,0%
Medio	Maggiore o uguale all'8,0% e minore del 15,0%
Medio Alto	Maggiore o uguale al 15,0% e minore del 20,0%
Alto	Maggiore o uguale al 20,0% e minore del 25,0%
Molto Alto	Maggiore o uguale al 25,0%

- g) Composizione: le attività conferite al Fondo Interno Linea Flessibile potranno essere investite in:
- titoli di Stato e titoli obbligazionari o attività assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
 - titoli azionari quotati nei principali mercati;
 - strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;
 - quote di OICR;
 - strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;

- crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli assicurati.

Il Fondo Interno Linea Flessibile può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 100% del controvalore complessivo per il comparto azionario.

Per la parte del Fondo Interno Linea Flessibile costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Gli OICR presenti nel Fondo Interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo Interno Linea Flessibile.

- h) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.
- i) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell'analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.
- j) La politica di investimento perseguita dal Fondo Interno, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Compagnia di individuare un parametro oggettivo di riferimento (*benchmark*) con il quale confrontare il rendimento del Fondo Interno a cui sono collegate le prestazioni assicurative.
La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 25,72% ed è ottenuta sulla base della serie storica e dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime.
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Linea Flessibile.

- k) Fondo ad accumulazione dei proventi.
- l) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota.
Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno Linea Flessibile per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi riferiti allo stesso giorno.
Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

In relazione a ciascun Fondo Interno non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione

armonizzata appartenente allo stesso gruppo dell'impresa di assicurazione (OICR "collegati").

E' prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio di ciascun Fondo Interno, ed esclusivamente a fini di copertura e di rivalutazione degli investimenti effettuati.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

E' prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative ai Fondi Interni a BPVi Fondi SGR S.p.A., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli Assicurati per l'attività di gestione dei Fondi Interni.

L'attività svolta in relazione al giudizio sul rendiconto dei Fondi Interni è demandata a: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G. D. Romagnosi, 18/A - 00196 Roma.

9. Gestione Interna Separata

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale avente le seguenti caratteristiche:

- a) Denominazione della gestione: "Rivalutazione Speciale Vita" ed indicata di seguito come "RI.SPE.VI."
- b) Valuta di denominazione: Euro.
- c) Finalità della gestione: redditività e rivalutabilità del patrimonio, mediante una diversificazione globale degli investimenti; conservazione e graduale incremento del capitale attraverso una rivalutazione annuale minima e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni.
- d) Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dodici mesi di calendario consecutivi (l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo).

e) Composizione della gestione al 31 ottobre dell'anno relativo all'ultima certificazione:

Tabella B

DESCRIZIONE CATEGORIA	COMPOSIZIONE AL 31/10/08	
	IMPORTI IN EURO	%
BTP	143.581.834	14,08
CCT	17.352.066	1,70
Altri titoli di Stato emessi in Euro	37.390.985	3,67
Obbligazioni quotate in Euro	728.239.484	71,43
Obbligazioni quotate in valuta	3.396.508	0,33
Azioni quotate in Euro	40.301.896	3,95
Quote di OICR	22.385.687	2,20
Liquidità	9.898.144	0,97
Ratei attivi su titoli	16.993.925	1,67
TOTALE ATTIVI DELLA GESTIONE SEPARATA	1.019.540.529	100,00

La gestione interna separata è conforme a quanto previsto dalla circolare ISVAP n. 71 del 26.3.1987 e da eventuali successive disposizioni.

- f) Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia: non previsti.
- g) Stile gestionale adottato: gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione.

Soggetto al quale è attualmente delegata la gestione degli attivi: BPVi Fondi SGR S.p.A. Società di revisione che certifica la gestione interna separata: Reconta Ernst & Young S.p.A.. La gestione "RI.SPE.VI." è disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

10. Crediti di imposta

L'eventuale credito di imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nei Fondi Interni concorre ad incrementare il valore del Fondo Interno, a cui tale credito di imposta si riferisce, a partire dalla data in cui è maturato.

SEZIONE D – INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

11. Costi

11.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

11.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione ed amministrazione vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico iniziale.

I costi gravanti sul premio sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella B

Premio	Costi di acquisizione ed amministrazione
Per qualsiasi importo	130,00 Euro

Non sono previsti costi di acquisizione ed amministrazione sugli eventuali premi unici aggiuntivi.

11.1.2 Costi per riscatto

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal valore complessivo di polizza di cui al punto 15.2 della Sezione E.

Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella E

Data di richiesta di riscatto	Costi per riscatto
Durante il 1° anno	3,0% del <u>valore complessivo di polizza</u>
Durante il 2° anno	2,0% del <u>valore complessivo di polizza</u>
Durante il 3° anno	1,0% del <u>valore complessivo di polizza</u>
Trascorsi 3 anni	Non previsti

11.1.3 Costi per trasferimenti (switch)

– Costi per trasferimenti di Quote presso un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni)

Per ogni anno di vigenza del contratto, i primi 2 trasferimenti di Quote (switch tra Fondi Interni) da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno sono gratuiti.

I trasferimenti successivi saranno soggetti a spese amministrative pari a 40,00 Euro per ciascun trasferimento.

Tali spese verranno trattenute dalla Compagnia, che le detrae dal controvalore delle Quote trasferite.

– Costi per trasferimento da un Fondo Interno alla Gestione Separata (switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata)

Per ogni anno di vigenza del contratto è possibile effettuare 2 operazioni di trasferimento da un Fondo Interno alla Gestione Separata (switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata). Il primo trasferimento è gratuito mentre il secondo trasferimento sarà soggetto a spese amministrative pari a 40,00 Euro.

Tali spese verranno trattenute dalla Compagnia, che le detrae dal controvalore delle Quote trasferite.

– Costi per trasferimento dalla Gestione Separata a un Fondo Interno (switch dalla Gestione Separata al Fondo Interno)

Per ogni anno di vigenza del contratto è possibile effettuare 2 operazioni di trasferimento dalla Gestione Separata a un Fondo Interno (switch dalla Gestione Separata al Fondo Interno).

Il primo trasferimento è gratuito mentre il secondo trasferimento sarà soggetto a spese amministrative pari a 40,00 Euro.

Tali spese verranno trattenute dalla Compagnia, che le detrae dall'importo trasferito.

11.2 Costi gravanti sui Fondi Interni

11.2.1 Remunerazione della Compagnia – Commissioni di gestione

I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono le seguenti commissioni:

Tabella F

	Linea Obbligazionaria Globale
Commissioni di gestione	1,20% su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno

Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste
	Linea Azionaria Globale
Commissioni di gestione	1,80% su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste
	Linea Flessibile
Commissioni di gestione	1,50% su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

11.2.2 Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte del Fondo Interno)

Tabella G

Tipologia	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti
Commissioni di gestione annue	Massimo 0,65% del valore delle quote degli OICR
Commissioni di overperformance	Non previste

11.2.3 Altri costi

E' prevista una diminuzione del valore netto del Fondo Interno - con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui al punto 6.1 della Sezione B – anche in ragione dei seguenti costi:

- spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo interno;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del fondo;

- spese di pubblicazione del valore delle quote;
- spese di revisione e certificazione del fondo interno;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo.

Possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Compagnia è tenuta a versare annualmente.

Al fine di poter quantificare l'incidenza storica dei costi gravanti sul Fondo Interno si rinvia alla Sezione F, punto 29.

In tale sede è riportato il rapporto percentuale, fra il totale dei costi posti a carico di ciascun Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Tale rapporto è calcolato in riferimento a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, o, altrimenti, per il minor periodo disponibile.

11.3 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata

Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "RI.SPE.VI." un'aliquota rappresentata nella seguente tabella.

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,20%
---	-------

La Compagnia preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione "RI.SPE.VI." per bolli e per la revisione annuale da parte della Società di revisione; a titolo esemplificativo, per l'esercizio relativo alla certificazione del 31 ottobre 2008, tali costi sono pari allo 0,0024% del valore medio della Gestione "RI.SPE.VI." (così come determinato al punto 3 del Regolamento della Gestione).

12. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi

È prevista la non detraibilità e la non deducibilità dei premi relativi al presente contratto se non per il seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte da diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di

detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro).

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato.

In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

- *prestazione erogata in forma di capitale*: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione. Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell'erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50% e su di esso si applica l'equalizzatore (strumento di rettifica stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale rendimento avesse subito la tassazione per ciascun periodo d'imposta);
- *prestazione erogata in forma di rendita*: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. Attualmente, sui rendimenti finanziari conseguiti nella fase di accumulo, viene applicata, al momento dell'opzione, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50% e su di esso si applica l'equalizzatore (strumento di rettifica stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale rendimento avesse subito la tassazione per ciascun periodo d'imposta). Sui rendimenti maturati in corso di erogazione si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50%: i rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.

SEZIONE E – ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

13. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in Quote

13.1 Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, entro i termini sottoindicati:

- a) dalle ore zero del primo mercoledì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, se tra la data di sottoscrizione e il primo mercoledì successivo intercorrono almeno tre giorni lavorativi;
- b) dalle ore zero del secondo mercoledì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta, se tra la data di sottoscrizione e il primo mercoledì successivo non intercorrono almeno tre giorni lavorativi.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento, non coincida con un giorno lavorativo, il contratto avrà effetto il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il contratto produce effetti dalle date suddette a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto.

Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifici il decesso del Contraente ovvero dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso agli eredi del Contraente e nel secondo caso al Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

13.2 Modalità di pagamento del premio

All'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, il Contraente versa un premio unico di importo non inferiore a 20.000,00 Euro.

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può effettuare versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 1.000,00 Euro.

Al momento della decorrenza degli effetti del contratto o degli eventuali successivi versamenti dei premi unici aggiuntivi, il premio versato dal Contraente, al netto dei costi gravanti sul premio di cui al punto 11.1.1 della Sezione D, è investito in Quote di Fondi Interni, scelti dal Contraente tra quelli previsti dal presente contratto di assicurazione, e nella Gestione Separata "RI.SPE.VI."

La Compagnia provvede all'investimento del premio come previsto ai successivi punti 13.3 e 13.4.

Il pagamento del premio unico e dei premi unici aggiuntivi viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito sul conto corrente intestato al Contraente ed acceso presso la Società Collocatrice.

Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo nel caso di estinzione del conto corrente presso la Società Collocatrice, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.

13.3 Modalità di conversione del premio in Quote (relativa alla parte di premio investita nei Fondi Interni)

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento del premio unico iniziale inerenti a ciascun Fondo Interno verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come individuato al precedente punto 13.1.

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento dei premi unici aggiuntivi - e la relativa decorrenza degli effetti contrattuali - verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data del relativo versamento, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote avverranno il secondo mercoledì successivo alla data del relativo versamento.

Il numero delle Quote attribuite al Contraente è pari al rapporto tra la parte del premio versato destinata al Fondo Interno - al netto dei costi gravanti sul premio di cui al punto 11.1.1 della Sezione D - ed il valore unitario della Quota relativo al giorno in cui hanno luogo le operazioni di investimento e di attribuzione, determinato secondo quanto previsto al punto 6.1 della Sezione B.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per l'investimento e l'attribuzione delle Quote, non

coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter investire nei nuovi Fondi Interni gli eventuali premi unici aggiuntivi.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto della Nota Informativa aggiornata (Sezione C e punto 11.2 della Sezione D) unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

13.4 Modalità di investimento del premio nella Gestione Separata

Le operazioni di investimento nella Gestione "RI.SPE.VI." conseguenti al versamento del premio unico iniziale verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come individuato al precedente punto 13.1.

Le operazioni di investimento nella Gestione "RI.SPE.VI." conseguenti al versamento dei premi unici aggiuntivi - e la relativa decorrenza degli effetti contrattuali - verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data del relativo versamento, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, le operazioni di investimento avverranno il secondo mercoledì successivo alla data del relativo versamento.

Il capitale investito nella Gestione "RI.SPE.VI." è pari alla parte del premio versato destinata alla gestione stessa al netto dei costi gravanti sul premio di cui al punto 11.1.1 della Sezione D.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per l'investimento, non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

14. Lettera di conferma di investimento del premio

Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di decorrenza del contratto - di cui al precedente punto 13.1 - la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza.

Tale comunicazione conterrà le seguenti indicazioni:

- l'ammontare del premio lordo versato;
- l'ammontare del premio netto investito;
- la data di decorrenza del contratto;
- il numero delle Quote attribuite;
- il valore unitario delle Quote attribuite;
- la data a cui si riferisce il valore unitario delle Quote attribuite;
- il valore del capitale investito nella Gestione "RI.SPE.VI".

Nel caso di versamenti di premi unici aggiuntivi, la Compagnia farà pervenire analoga comunicazione scritta di conferma di investimento del premio entro 10 (dieci) giorni dalla data di effetto del versamento.

Il mancato ricevimento delle comunicazioni di cui sopra, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di decorrenza del contratto, potrà essere segnalato dal Contraente a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Bancassicurazione – Servizio Assistenza Vita – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia, Telefono 800013203, Fax 0458372316.

15. Riscatto

15.1 Esercizio del diritto di riscatto

Trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto, riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

In considerazione dei rischi di natura finanziaria derivanti dal presente contratto, prima di effettuare l'operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell'operazione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Bancassicurazione – Servizio Assistenza Vita – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia, Telefono 800013203, Fax 0458372316.

La Compagnia, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà al Contraente comunicazione scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.

In caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, **il valore di riscatto potrebbe essere inferiore ai premi versati.**

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto - parziale o totale - inviando fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Il Contraente deve espressamente indicare, nella propria richiesta, il valore del capitale investito nella Gestione Separata che intende riscattare o il numero di Quote per le quali intende richiedere il riscatto.

15.2 Valore di riscatto

Il valore di riscatto maturato è pari alla somma dei due seguenti importi (valore complessivo di polizza), al netto dei costi per riscatto di cui al precedente punto 11.1.2 della Sezione D:

- a) capitale rivalutato nella Gestione Separata, fino alla data di richiesta di riscatto, in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia;
- b) controvalore delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di richiesta di riscatto.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a riscatto verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per il disinvestimento, non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel

quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto anche per un importo inferiore al valore di riscatto totale, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

1 Riscatto dalla Gestione Separata

- a) Il capitale riscattato non sia inferiore a 2.000,00 Euro;
- b) il capitale residuo nella Gestione Separata non sia inferiore a 1.000,00 Euro.
- c) La somma tra il controvalore delle Quote complessivamente detenute nei Fondi Interni ed il capitale residuo nella Gestione Separata non sia inferiore a 20.000,00 Euro.

2 Riscatto da un Fondo Interno

- a) il controvalore complessivo delle Quote riscattate non sia inferiore a 2.000,00 Euro;
- b) il controvalore delle Quote residue del Fondo Interno in relazione al quale il Contraente richiede il riscatto non sia inferiore a 1.000,00 Euro;
- c) La somma tra il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nei Fondi Interni ed il capitale rivalutato nella Gestione Separata non sia inferiore a 20.000,00 Euro.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.

Tuttavia i limiti di cui ai punti a) e b) non si applicheranno qualora il Contraente decida di riscattare l'intero capitale rivalutato investito nella Gestione Separata o le Quote complessivamente possedute in un Fondo Interno.

Il valore di riscatto parziale si determina secondo le stesse modalità indicate nel presente paragrafo in relazione alla quantificazione del valore di riscatto totale.

Il valore di riscatto parziale (in caso di riscatto delle Quote di un Fondo Interno) è pari al controvalore delle Quote del Fondo Interno in relazione al quale il Contraente richiede il riscatto, al netto dei costi per riscatto di cui al precedente punto 11.1.2 della Sezione D, e valorizzate secondo quanto previsto nel precedente paragrafo in relazione alla quantificazione del valore di riscatto totale.

L'operazione di riscatto parziale comporta la cancellazione, dal Fondo selezionato, di un numero di Quote il cui controvalore equivale all'importo richiesto.

Qualora invece il riscatto parziale abbia ad oggetto il capitale investito nella Gestione Separata tale operazione comporterà la diminuzione del capitale rivalutato per un importo pari al capitale riscattato; tale operazione di riscatto parziale avrà ad oggetto in primo luogo l'eventuale capitale soggetto ad una garanzia di rendimento minimo dello 0,00%, di cui al punto 6.2 della Sezione B; solo in caso di esaurimento di tale capitale verrà riscattato il capitale soggetto ad una garanzia di rendimento minimo maggiore dello 0,00%, di cui al punto 6.2 della Sezione B.

L'esercizio del riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte e del capitale assicurato in caso di vita a scadenza, di cui ai precedenti punti 5.2 e 5.3 della Sezione B.

16. Operazioni di trasferimento (switch)

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di:

- trasferire Quote da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni);
- disinvestire, in tutto o in parte, le Quote possedute in uno dei Fondi Interni di cui al presente contratto al fine di investire l'importo derivante da tale operazione, al netto degli eventuali costi per trasferimento di cui al precedente punto 11.1.3 della Sezione D, nella gestione "RI.SPE.VI" (switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata);
- disinvestire parte del capitale investito nella gestione "RI.SPE.VI" ed investire l'importo ottenuto, al netto degli eventuali costi per trasferimento di cui al precedente punto 11.1.3 della Sezione D, nell'acquisto di Quote di un Fondo Interno tra quelli previsti dal presente contratto (switch dalla Gestione Separata al Fondo Interno)

Le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate dal Contraente inviando fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente

contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter effettuare trasferimenti (switch) anche a favore dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto della Nota Informativa aggiornata (Sezione C e punto 11.2 Sezione D) unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente, che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.

16.1 Operazioni di trasferimento di Quote presso un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni)

Il Contraente potrà effettuare un'operazione di switch tra Fondi Interni a condizione che:

- a) l'importo complessivamente trasferito, al netto degli eventuali costi per trasferimento di cui al precedente punto 11.1.3 della Sezione D, non sia inferiore a 2.000,00 Euro e
- b) il controvalore complessivo delle Quote residue del Fondo Interno in relazione al quale il Contraente richiede il trasferimento di una parte delle Quote non sia inferiore a 1.000,00 Euro.

In mancanza delle condizioni dianzi indicate, il trasferimento delle Quote non sarà effettuato dalla Compagnia.

Tuttavia i limiti di cui ai punti a) e b) non si applicheranno qualora il Contraente decida di trasferire le Quote complessivamente possedute in un Fondo Interno.

La Compagnia detrarrà dall'importo trasferito i costi per il trasferimento come definiti al precedente punto 11.1.3 della Sezione D.

La Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta nella quale sono indicati:

- il numero delle Quote disinvestite ed il loro valore unitario;
- Il numero delle Quote attribuite ed il loro valore unitario.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a trasferimento di Quote (switch tra Fondi Interni) verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Il reinvestimento dell'importo da trasferire verrà effettuato il mercoledì successivo a quello di disinvestimento.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per il disinvestimento o il reinvestimento e l'attribuzione delle Quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

16.2 Operazioni di trasferimento da un Fondo Interno alla Gestione Separata (switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata)

Il Contraente potrà effettuare un'operazione di switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata a condizione che:

- a) l'importo minimo complessivamente trasferito, al netto degli eventuali costi per trasferimento di cui al precedente punto 11.1.3 della Sezione D, non sia inferiore a 2.000,00 Euro;
- b) il controvalore complessivo delle Quote residue del Fondo Interno in relazione al quale il Contraente richiede il trasferimento di una parte delle Quote non sia inferiore a 1.000,00 Euro;
- c) Il controvalore complessivo delle Quote residue nei Fondi Interni non sia inferiore al prodotto tra il 10,00% e la somma tra il capitale rivalutato investito nella Gestione Separata e il controvalore delle Quote possedute dal Contraente nei Fondi Interni alla data in cui viene effettuata l'operazione di trasferimento.

In mancanza delle condizioni dianzi indicate, il trasferimento delle Quote non sarà effettuato dalla Compagnia.

Tuttavia i limiti di cui ai punti a) e b) non si applicheranno qualora il Contraente decida di trasferire le Quote complessivamente possedute in un Fondo Interno.

La Compagnia detrarrà dall'importo trasferito i costi per il trasferimento come definiti al precedente punto 11.1.3 della Sezione D.

La Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta nella quale sono indicati:

- il numero delle Quote disinvestite ed il loro valore unitario;
- Il valore del capitale investito nella Gestione "RI.SPE.VI."

Le operazioni di disinvestimento di Quote da un Fondo Interno conseguenti a switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Il reinvestimento dell'importo da trasferire nella Gestione "RI.SPE.VI." verrà effettuato il mercoledì successivo a quello di disinvestimento.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per il disinvestimento o il reinvestimento non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

16.3 Operazioni di trasferimento dalla Gestione Separata a un Fondo Interno (switch dalla Gestione Separata al Fondo Interno)

Il Contraente potrà effettuare un'operazione di switch dalla gestione separata al Fondo Interno a condizione che:

- a) l'importo minimo complessivamente trasferito, al netto degli eventuali costi per trasferimento di cui al precedente punto 11.1.3 della Sezione D, non sia inferiore a 2.000,00 Euro;
- b) Il valore residuo del capitale rivalutato nella gestione "RI.SPE.VI." non sia inferiore al prodotto tra il 30,00% e la somma tra il capitale

rivalutato investito nella Gestione Separata e il controvalore delle Quote possedute dal Contraente nei Fondi Interni alla data in cui viene effettuata l'operazione di trasferimento.

In mancanza delle condizioni dianzi indicate, il trasferimento delle Quote non sarà effettuato dalla Compagnia.

La Compagnia detrarrà dall'importo trasferito i costi per il trasferimento come definiti al precedente punto 11.1.3 della Sezione D.

La Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta nella quale sono indicati:

- Il valore del capitale disinvestito dalla Gestione "RI.SPE.VI.";
- Il numero delle Quote attribuite ed il loro valore unitario.

Le operazioni di disinvestimento del capitale investito nella gestione "RI.SPE.VI." conseguenti a switch dalla Gestione Separata al Fondo Interno avranno ad oggetto, in primo luogo, l'eventuale capitale soggetto ad una garanzia di rendimento minimo dello 0,00%, di cui al punto 6.2 della Sezione B; solo in caso di esaurimento di tale capitale verrà disinvestito il capitale soggetto ad una garanzia di rendimento minimo maggiore dello 0,00%, di cui al punto 6.2 della Sezione B.

Le operazioni di disinvestimento del capitale investito nella gestione "RI.SPE.VI." conseguenti a switch dalla Gestione Separata al Fondo Interno verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Il reinvestimento dell'importo da trasferire nel Fondo Interno verrà effettuato il mercoledì successivo a quello di disinvestimento.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per il disinvestimento o il reinvestimento e l'attribuzione delle Quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate),

come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

17. Revoca della proposta

Nel periodo antecedente la decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

18. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:

- il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni - sia in caso di incremento che di decremento delle stesse - valorizzate come previsto al punto 13.3 della Sezione E;
- la parte di premio investita nella Gestione Separata.
- I costi gravanti sul premio di cui al punto 11.1.1 della Sezione D.

L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

19. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione dei rimborsi e delle prestazioni

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa di cui all'Art. 20 delle Condizioni di Assicurazione, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione da parte dello sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari. Nel caso in cui non venga fornita la completa documentazione, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

20. Prescrizione

I diritti derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., sono soggetti ad un termine di prescrizione di due anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

21. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

22. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento al medesimo allegato vengono redatti in lingua italiana.

23. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione –
Società Cooperativa
Servizio Clienti
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Telefono 045/8391622
Fax 045/8391131
E-mail: servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

24. Ulteriore informativa disponibile per il Contraente

In fase precontrattuale la Compagnia si impegna a fornire al Contraente, su richiesta dello stesso, l'ultimo rendiconto della gestione dei Fondi Interni indicati nel presente contratto, qualora fosse disponibile nonché l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. Tali informazioni sono altresì disponibili sul sito internet della Compagnia: www.cattolicabanche.it.

25. Variazioni contrattuali - Informativa in corso di contratto

La Compagnia si riserva di apportare al contratto le modifiche, che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con evidenza degli effetti sul contratto.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o

penalizzazione, comunicando per iscritto - entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia - la propria decisione tramite fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

In mancanza della comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto.

La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi Interni.

Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi Interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel presente contratto.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto della Nota Informativa aggiornata (Sezione C e punto 11.2 Sezione D) unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo Interno, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei, nei limiti e secondo le modalità indicate all'Art. 2 del Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.

La Compagnia provvederà ad inviare, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui ai punti 27, 28, 29 e 30 della Sezione F e al punto 7 della Scheda Sintetica, contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati dalla decorrenza del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle Quote dei Fondi Interni assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente, valore del capitale rivalutato nella

Gestione Separata al 31 dicembre dell'anno precedente;

- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle Quote dei Fondi Interni assegnate nell'anno di riferimento;
- numero e controvalore delle Quote dei Fondi Interni trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- capitale investito e disinvestito dalla Gestione Separata a seguito di operazioni di switch;
- valore dei riscatti parziali nell'anno di riferimento con evidenza del numero e controvalore delle Quote dei Fondi Interni rimborsate e del capitale rimborsato dalla Gestione Separata;
- numero delle Quote dei Fondi Interni complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
- con riferimento all'investimento effettuato nella Gestione Separata: valore di riscatto maturato e valore del capitale rivalutato alla data di riferimento dell'estratto conto, valore della prestazione maturata alla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate e, con riferimento alla medesima data di rivalutazione definita nelle Condizioni di Assicurazione: tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni;
- valore di riscatto complessivo alla data di riferimento dell'estratto conto.

La Compagnia, entro 90 giorni da ogni decima ricorrenza annuale del contratto, comunicherà al Contraente l'eventuale variazione del tasso minimo garantito. Il Contraente che non intenda accettare la suddetta modifica potrà esercitare il diritto di riscatto totale, comunicandolo per iscritto alla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione del tasso annuo di rendimento minimo garantito, mediante fax al numero 045-8372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

In mancanza di tale comunicazione di richiesta di riscatto, il contratto si prorogherà tacitamente con le modalità sopra indicate.

La Compagnia provvederà, inoltre, ad inviare una comunicazione al Contraente, qualora, in corso di

contratto, il controvalore delle Quote dallo stesso complessivamente detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto ai premi investiti nei Fondi Interni, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

La comunicazione sarà inviata per iscritto dalla Compagnia entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

La Compagnia si impegna, inoltre, a comunicare al Contraente, su richiesta del medesimo, l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo Interno.

26. Norme a favore del Contraente

Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia.

Pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione.

SEZIONE F – DATI STORICI SUL FONDO INTERNO E PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

27. Dati storici di rendimento

Di seguito vengono presentati, per i Fondi Interni Linea Obbligazionaria Globale e Linea Azionaria Globale:

- l'andamento del rendimento annuo del fondo e del rispettivo benchmark negli ultimi 10 anni solari (o se il dato non è disponibile per tale periodo, per il minore periodo disponibile);
- l'andamento del fondo interno e del benchmark nell'ultimo anno solare.



Poiché fino alla data del 31/10/2007 i benchmark utilizzati erano:



- 100% Merrill Lynch Global Government Bond Index II relativamente al Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale e,
- 100% Morgan Stanley All Country World Local relativamente al Fondo Interno Linea Azionaria Globale,

i successivi dati storici si riferiscono a tali benchmark per gli anni dal 1999 al 2007. Per il

2008 i successivi dati storici si riferiscono ai nuovi benchmark.

Non viene presentato l'andamento del benchmark per il Fondo Interno Linea Flessibile in quanto la politica di investimento perseguita dal Fondo Interno, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Compagnia di individuare un benchmark con il quale confrontare il rendimento del Fondo Interno a cui sono collegate le prestazioni assicurative.





L'andamento del benchmark non è indicativo delle future performance del Fondo Interno. Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

28. Dati storici di rischio

Nelle tabelle che seguono, relativamente ai Fondi Interni Linea Obbligazionaria Globale e Linea Azionaria Globale, viene riportato per l'ultimo anno solare, il confronto tra la volatilità del valore della Quota e la volatilità del relativo benchmark.

In relazione al Fondo Interno *Linea Flessibile*, viene riportato di seguito per l'ultimo anno solare:

- la volatilità dichiarata ex ante della Quota ritenuta accettabile. Non viene presentata la volatilità del benchmark, in quanto la politica di investimento

perseguita dal Fondo Interno, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Compagnia di individuare un benchmark;
- la volatilità rilevata ex post del valore della Quota del fondo.

Poiché fino alla data del 31/10/2007 i benchmark utilizzati erano:

- 100% Merrill Lynch Global Government Bond Index II relativamente al Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale e,

– 100% Morgan Stanley All Country World Local relativamente al Fondo Interno Linea Azionaria Globale,
i successivi dati storici si riferiscono a tali benchmark per gli anni dal 1999 al 2007. Per il 2008 i successivi dati storici si riferiscono ai nuovi benchmark.

Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale

	Anno 2008
Volatilità rilevata ex post del valore della Quota del Fondo Interno	3,80%
Volatilità del benchmark del Fondo Interno	12,26%

Fondo Interno Linea Azionaria Globale

	Anno 2008
Volatilità rilevata ex post del valore della Quota del Fondo Interno	25,92%
Volatilità del benchmark del Fondo Interno	32,89%

Fondo Interno Linea Flessibile

	Anno 2008
Volatilità rilevata ex ante della Quota ritenuta accettabile	25,72%
Volatilità rilevata ex post del valore della Quota del Fondo Interno	7,90%

29. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del Fondo Interno

Nelle seguenti tabelle viene presentato, per ciascun Fondo Interno, il rapporto percentuale fra il totale dei costi a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Per il primo anno, i dati si riferiscono al periodo di riferimento dal 16/05/2006 al 31/12/2006.

Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale

	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
TER	2,716%	2,073%	1,81%

Nel calcolo del TER sono stati considerati i seguenti costi:

Costi gravanti sul Fondo Interno	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,20%

TER degli OICR sottostanti	0,12%	0,36%	0,16%
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di revisione e certificazione del Fondo Interno	0,955%	0,331%	0,31%
Spese di pubblicazione del valore della Quota	0,399%	0,138%	0,12%
Oneri bancari	0,042%	0,044%	0,02%

Fondo Interno Linea Azionaria Globale

	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
TER	7,741%	4,154%	4,322%

Nel calcolo del TER sono stati considerati i seguenti costi:

Costi gravanti sul Fondo Interno	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
Commissioni di gestione	1,80%	1,80%	1,80%
TER degli OICR sottostanti	0,195%	0,364%	0,338%
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di revisione e certificazione del Fondo Interno	3,939%	1,330%	1,511%
Spese di pubblicazione del valore della Quota	1,644%	0,555%	0,584%
Oneri bancari	0,163%	0,105%	0,089%

Fondo Interno Linea Flessibile

	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
TER	7,520%	5,019%	7,666%

Nel calcolo del TER sono stati considerati i seguenti costi:

Costi gravanti sul Fondo Interno	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
TER degli OICR sottostanti	0,086%	0,202%	1,32%

Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di revisione e certificazione del Fondo Interno	4,076%	2,226%	3,353%
Spese di pubblicazione del valore della Quota	1,701%	0,929%	1,295%
Oneri bancari	0,157%	0,162%	0,198%

30. Turnover di portafoglio del Fondo Interno

Nella Tabella seguente viene presentato per ciascun Fondo Interno, il tasso di movimentazione del portafoglio (turnover), pari al rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle Quote del Fondo Interno derivanti da nuovi premi o liquidazioni, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della Quota.

Per il primo anno, i dati si riferiscono al periodo di riferimento dal 16/05/2006 al 31/12/2006.

	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale	0,00%	3,01%	2,54%
Fondo Interno Linea Azionaria Globale	0,00%	16,85%	0,00%
Fondo Interno Linea Flessibile	0,00%	33,99%	158,87%

31. Progetto esemplificativo delle prestazioni (relativo alla sola parte di premio investita nella gestione interna separata)

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto e si riferisce alla sola parte di premio investita nella gestione interna separata. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. Al predetto tasso di rendimento si sottrae annualmente un'aliquota dell'1,20% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione).

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN EURO IN BASE A:**A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito: il rendimento minimo garantito è pari al 2,00% per i primi 10 anni e pari allo 0,00% a partire dall'undicesimo anno. (Trascorsi i primi 10 anni tuttavia la Compagnia ha facoltà di definire un tasso di rendimento minimo garantito, superiore allo 0,00%, che resterà valido fino alla scadenza contrattuale).
- Premio unico: 20.000,00 Euro
- Premio unico destinato alla gestione separata: 10.000,00 Euro
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata: 15 anni
- Sesso dell'Assicurato: maschio
- Costi gravanti sul premio: 130,00 Euro
- Costi gravanti sul premio relativamente alla sola parte di premio investita nella gestione separata: 65,00 Euro
- L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute

Anni trascorsi	Premio unico destinato alla gestione separata	Capitale rivalutato alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno (*)	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	10.000,00	10.133,70	14.187,18	9.931,03
2		10.336,37	14.470,92	10.233,01
3		10.543,10	14.760,34	10.543,10
4		10.753,96	15.055,54	10.753,96
5		10.969,04	15.356,66	10.969,04
6		11.188,42	15.663,79	11.188,42
7		11.412,19	15.977,07	11.412,19
8		11.640,43	16.296,60	11.640,43
9		11.873,24	16.622,54	11.873,24
10		12.110,70	13.927,31	12.110,70
11		12.110,70	13.927,31	12.110,70
12		12.110,70	13.927,31	12.110,70
13		12.110,70	13.927,31	12.110,70
14		12.110,70	13.927,31	12.110,70
15		12.110,70	13.927,31	12.110,70

(*) Nel presente progetto esemplificativo i valori sviluppati relativamente al capitale assicurato in caso di morte sono calcolati applicando i limiti di "capitale massimo addizionale per il caso di morte" (di cui al precedente punto 5.3) al solo capitale rivalutato investito nella gestione interna separata.

Tuttavia il capitale assicurato in caso di morte sarà calcolato applicando i suddetti limiti al capitale complessivo (di cui al precedente punto 5.3).

Di conseguenza, i limiti di "capitale massimo addizionale per il caso di morte" applicati al capitale rivalutato investito nella gestione interna separata saranno ridotti in proporzione al rapporto esistente (alla data di determinazione del capitale assicurato in caso di morte) tra tale capitale ed il capitale complessivo.

Rendita annua vitalizia di opzione a scadenza con pagamento posticipato (valore indicativo (**)): 374,11 Euro.

(**) La rendita di opzione è determinata in base ai parametri di conversione oggi vigenti e, pertanto, il valore effettivo di conversione potrà essere conosciuto al momento della richiesta.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo 2 anni.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Prelievo sul rendimento finanziario (sottratto dal tasso di rendimento finanziario): 1,20%
- Aliquota di retrocessione: 70,00%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,80%
- Premio unico versato: 20.000,00 Euro
- Premio unico destinato alla gestione separata: 10.000,00 Euro
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata: 15 anni
- Sesso dell'Assicurato: maschio
- Costi gravanti sul premio: 130,00 Euro
- Costi gravanti sul premio relativamente alla sola parte di premio investita nella gestione separata: 65,00 Euro
- L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute

Anni trascorsi	Premio unico destinato alla gestione separata	Capitale rivalutato alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno (*)	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	10.000,00	10.213,18	14.298,45	10.008,92
2		10.499,15	14.698,81	10.394,16
3		10.793,13	15.110,38	10.793,13
4		11.095,34	15.533,48	11.095,34
5		11.406,01	15.968,41	11.406,01
6		11.725,38	16.415,53	11.725,38
7		12.053,69	16.875,17	12.053,69
8		12.391,19	17.347,67	12.391,19
9		12.738,14	17.833,40	12.738,14
10		13.094,81	15.059,03	13.094,81
11		13.461,46	15.480,68	13.461,46
12		13.838,38	15.914,14	13.838,38
13		14.225,85	16.359,73	14.225,85
14		14.624,17	16.817,80	14.624,17
15		15.033,65	17.288,70	15.033,65

(*) Nel presente progetto esemplificativo i valori sviluppati relativamente al capitale assicurato in caso di morte sono calcolati applicando i limiti di "capitale massimo addizionale per il caso di morte" (di cui al precedente punto 5.3) al solo capitale rivalutato investito nella gestione interna separata.

Tuttavia il capitale assicurato in caso di morte sarà calcolato applicando i suddetti limiti al capitale complessivo (di cui al precedente punto 5.3).

Di conseguenza, i limiti di "capitale massimo addizionale per il caso di morte" applicati al capitale rivalutato investito nella gestione interna separata saranno ridotti in proporzione al rapporto esistente (alla data di determinazione del capitale assicurato in caso di morte) tra tale capitale ed il capitale complessivo.

Rendita annua vitalizia di opzione a scadenza con pagamento posticipato (valore indicativo (**)): 464,40 Euro

(**) La rendita di opzione è determinata in base ai parametri di conversione oggi vigenti e, pertanto, il valore effettivo di conversione potrà essere conosciuto al momento della richiesta.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Paolo Bedoni



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI
CON PRESTAZIONI LEGATE AL RENDIMENTO DI UNA GESTIONE INTERNA SEPARATA E AL VALORE
DELLE QUOTE DI FONDI INTERNI E CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE

Art. 1 – Oggetto.

A fronte del versamento di un premio unico fissato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto e degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi in base a quanto previsto all'Art. 9, il presente contratto prevede, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale calcolato in base a quanto previsto dal successivo Art. 12.1; in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia corrisponderà invece un capitale calcolato in base a quanto previsto dall'Art. 12.2.

Trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto.

In tal caso, la Compagnia potrà corrispondere al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, quale determinato ai sensi dell'Art. 18.

Le prestazioni assicurative previste dal presente contratto si incrementano in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi e sono collegate all'andamento del valore delle Quote dei Fondi Interni, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

Per un maggior dettaglio sulla disciplina concernente i Fondi Interni, si rimanda al Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.

Conseguentemente, con il presente contratto di assicurazione:

a) il Contraente assume **i rischi finanziari riconducibili all'andamento negativo del valore delle Quote;**

b) la Compagnia, **limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo;**

c) in conseguenza dell'andamento negativo del valore delle Quote esiste la possibilità che l'entità delle prestazioni corrisposte dalla Compagnia sia **inferiore ai premi versati**, ivi incluso il valore di riscatto.

Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto.

Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, entro i termini sottoindicati:

- a) dalle ore zero del primo mercoledì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, se tra la data di sottoscrizione e il primo mercoledì successivo intercorrono almeno tre giorni lavorativi;
- b) dalle ore zero del secondo mercoledì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta, se tra la data di sottoscrizione e il primo mercoledì successivo non intercorrono almeno tre giorni lavorativi.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento, non coincida con un giorno lavorativo, il contratto avrà effetto il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il contratto produce effetti dalle date suddette a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto.

Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà - nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo - il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

Art. 3 – Revoca della proposta.

Nel periodo antecedente la decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

Art. 4 – Diritto di recesso del Contraente.

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:

- il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni - sia in caso di incremento che di decremento delle stesse - valorizzate come previsto all'Art. 15.1;
- la parte di premio investita nella Gestione Separata.
- I costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I).

L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

Art. 5 Conflitto di interessi

Il presente contratto è un prodotto della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa.

Il collocamento del presente contratto è svolto da CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A..

A BPVi Fondi SGR S.p.A., società partecipata da Società Cattolica di Assicurazione – Società

Cooperativa– è affidata la delega di gestione dei Fondi Interni e della Gestione Speciale "RI.SPE.VI."

La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

Il collocamento del presente contratto nonché la gestione dei Fondi Interni e della Gestione Speciale "RI.SPE.VI." potrebbero comportare il rischio di un CONFLITTO DI INTERESSE derivante dalla situazione sopra descritta.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

Art. 6 – Dichiarazioni sul proprio stato di salute.

Contestualmente alla proposta, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute.

Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto verrà comunque concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 12.2, sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia di età previsti dalla Tabella E di cui all'Art. 12.2, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

Art. 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha

conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale di cui all'Art. 12.2 a).

B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui all'Art. 12.2, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

Art. 8 – Rischio morte.

Non rilevano ai fini della prestazione assicurativa, né il luogo dove avviene il decesso, né l'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato.

A. Esclusioni

È escluso dalla prestazione assicurativa solo il decesso causato da:

- **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;**
- **incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene effettuato ciascun premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento).**
- **abuso di alcool e droghe;**
- **volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.**

In tutti i casi sopra esposti verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale di cui al punto 12.2 a).

B. Condizioni di carenza

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurando.

Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il capitale assicurato, così come previsto all'Art. 12.2, non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale di cui al successivo Art 12.2 a).

Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall'Art. 12.2, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A. – l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale di cui all'Art 12.2 a).

Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla conclusione del contratto, per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all'Art. 12.2, senza la limitazione sopra indicata.

Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Art. 9 – Modalità di pagamento del premio.

All'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, il Contraente versa un premio unico di importo non inferiore a 20.000,00 Euro.

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può effettuare versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 1.000,00 Euro.

Al momento della decorrenza degli effetti del contratto o degli eventuali successivi versamenti dei premi unici aggiuntivi, il premio versato dal Contraente, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I), è investito in Quote di Fondi Interni scelti dal Contraente tra quelli previsti dal presente contratto di assicurazione, e nella Gestione Separata "RI.SPE.VI."

La Compagnia provvede all'investimento del premio come previsto all'Art. 15.

Il pagamento del premio unico e dei premi unici aggiuntivi viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito sul conto corrente intestato al Contraente ed acceso presso la Società Collocatrice.

Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo nel caso di estinzione del conto corrente presso la Società Collocatrice, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.

Art. 10 – Costi.

a) Costi gravanti direttamente sul Contraente.

I) Costi gravanti sul premio.

I costi di acquisizione ed amministrazione vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico iniziale.

I costi gravanti sul premio sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella B

Premio	Costi di acquisizione ed amministrazione
Per qualsiasi importo	130,00 Euro

Non sono previsti costi di acquisizione ed amministrazione sugli eventuali premi unici aggiuntivi.

II) Costi per riscatto.

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal valore complessivo di polizza di cui all'Art. 18.

Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella C

Data di richiesta di riscatto	Costi per riscatto
Durante il 1° anno	3,0% del <u>valore complessivo di polizza</u>
Durante il 2° anno	2,0% del <u>valore complessivo di polizza</u>
Durante il 3° anno	1,0% del <u>valore complessivo di polizza</u>
Trascorsi 3 anni	Non previsti

III) Costi per trasferimenti (switch).

– Costi per trasferimenti di Quote presso un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni)

Per ogni anno di vigenza del contratto, i primi 2 trasferimenti di Quote (switch tra Fondi Interni) da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno sono gratuiti.

I trasferimenti successivi saranno soggetti a spese amministrative pari a 40,00 Euro per ciascun trasferimento.

Tali spese verranno trattenute dalla Compagnia, che le detrae dal controvalore delle Quote trasferite.

– Costi per trasferimento da un Fondo Interno alla Gestione Separata (switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata)

Per ogni anno di vigenza del contratto è possibile effettuare 2 operazioni di trasferimento da un Fondo Interno alla Gestione Separata (switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata). Il primo trasferimento è gratuito mentre il secondo trasferimento sarà soggetto a spese amministrative pari a 40,00 Euro.

Tali spese verranno trattenute dalla Compagnia, che le detrae dal controvalore delle Quote trasferite.

– Costi per trasferimento dalla Gestione Separata a un Fondo Interno (switch dalla Gestione Separata al Fondo Interno)

Per ogni anno di vigenza del contratto è possibile effettuare 2 operazioni di trasferimento dalla Gestione Separata a un Fondo Interno (switch dalla Gestione Separata al Fondo Interno).

Il primo trasferimento è gratuito mentre il secondo trasferimento sarà soggetto a spese amministrative pari a 40,00 Euro.

Tali spese verranno trattenute dalla Compagnia, che le detrae dall'importo trasferito.

b) Costi gravanti sui Fondi Interni.

I) Remunerazione della Compagnia – Commissioni di gestione.

I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono le seguenti commissioni:

Tabella D

	Linea Obbligazionaria Globale
Commissioni di gestione	1,20% su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

	Linea Azionaria Globale
Commissioni di gestione	1,80% su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste
	Linea Flessibile
Commissioni di gestione	1,50% su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

II) Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte del Fondo Interno).

Tabella E

Tipologia	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti
Commissioni di gestione annue	Massimo 0,65% del valore delle quote degli OICR
Commissioni di overperformance	Non previste

III) Altri costi.

E' prevista una diminuzione del valore netto del Fondo Interno - con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all'Art. 14.1 – anche in ragione dei seguenti costi:

- spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo interno;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del fondo);
- spese di pubblicazione del valore delle quote;
- spese di revisione e certificazione del fondo interno;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo.

Possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Compagnia è tenuta a versare annualmente.

c) Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata

Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "RI.SPE.VI." un'aliquota rappresentata nella seguente tabella.

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,20%
---	-------

La Compagnia preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione "RI.SPE.VI." per bolli e per la revisione annuale da parte della Società di revisione; a titolo esemplificativo, per l'esercizio relativo alla certificazione del 31 ottobre 2008, tali costi sono pari allo 0,0024% del valore medio della Gestione "RI.SPE.VI." (così come determinato al punto 3 del Regolamento della Gestione).

Art. 11 – Requisiti soggettivi.

Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 15 anni.

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso, di cui all'Art. 4, e il diritto di riscatto, di cui all'Art. 18.

Nel momento in cui viene concluso il presente contratto, l'Assicurato deve avere un'età non superiore ad anni 75 e non inferiore ad anni 18.

Art. 12 – Prestazioni Assicurative

Art 12.1 – Capitale in caso di vita dell'Assicurato a scadenza

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto la Compagnia corrisponderà il capitale assicurato al Beneficiario, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui all'Art. 20.

Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:

- a) capitale rivalutato annualmente, secondo le modalità indicate all'Art. 14.2, derivante dall'investimento effettuato dal Contraente nella Gestione Interna Separata "RI.SPE.VI";
- b) controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di scadenza, pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario di cui all'Art. 14.1

La Compagnia, in relazione all'investimento effettuato dal Contraente nei Fondi Interni non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale

assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo.

Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

In conseguenza dell'andamento negativo del valore delle quote esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.

Art 12.2 – Capitale in caso di morte dell'Assicurato

In caso di morte dell'Assicurato - trascorso il periodo di carenza come regolato all'Art. 8, **e sempre che l'Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute contenuta nella proposta di assicurazione** - la Compagnia corrisponderà il capitale assicurato in caso di morte, al Beneficiario, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui all'Art. 20.

Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:

- a) Il capitale complessivo, come di seguito definito;
- b) importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale complessivo (come di seguito definito) per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella E, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso. L'importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte come riportato nella Tabella E.

Per capitale complessivo si intende la somma tra:

- controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della Compagnia (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario di cui all'art. 14.1);
- capitale rivalutato, alla data di decesso dell'Assicurato, derivante dall'investimento effettuato dal Contraente nella Gestione Separata "RI.SPE.VI".

Tabella E

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore (%) di moltiplicazione	Capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte (Euro)
Fino a 39 anni	70,00%	125.000,00
Da 40 a 49 anni	40,00%	112.500,00
Da 50 a 59 anni	15,00%	75.000,00
Da 60 a 69 anni	5,00%	62.500,00
70 anni e oltre	0,50%	50.000,00

Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di morte sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia d'età prevista dalla Tabella E, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

La Compagnia, in relazione all'investimento effettuato dal Contraente nei Fondi Interni non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo.

Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

In conseguenza dell'andamento negativo del valore delle quote esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.

Art. 13 – Scelta dei Fondi Interni.

I premi, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I), sono investiti dalla Compagnia nella Gestione Speciale "RI.SPE.VI." e in Quote di uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto. Pertanto i costi gravanti sul premio non concorrono alla formazione del capitale.

La relativa scelta è effettuata dal Contraente, il quale può, in tale maniera, diversificare il proprio investimento. Tale facoltà di scelta è esercitata dal Contraente al momento del versamento del premio unico iniziale, che è contestuale alla sottoscrizione della proposta, e degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi tramite l'indicazione della linea di gestione scelta.

In ogni caso il Contraente deve investire:

- almeno il 10% del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi, al netto dei costi di cui all'Art. 10 a) I) , nella Gestione Separata, e;

- almeno il 10% del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi, al netto dei costi di cui all'Art. 10 a) I) in Quote di uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto.

Inoltre all'atto del versamento del premio unico iniziale l'importo investito in ciascun Fondo Interno (tra quelli scelti dal Contraente) non può essere inferiore a 1.000,00 Euro.

Nel caso di versamento di premi unici aggiuntivi l'importo investito in ciascun Fondo Interno non può essere inferiore a 1.000,00 Euro qualora il Contraente scelga un Fondo Interno del quale non possieda ancora delle Quote.

I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti ma vengono reinvestiti.

Prima di effettuare la scelta del Fondo o dei Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento, il Contraente deve leggere attentamente la Nota Informativa al fine di valutare le caratteristiche proprie di ciascun Fondo ed apprezzare i diversi profili di rischio/rendimento.

Art. 14 – Valore della Quota – Rivalutazione annuale del capitale.

Art. 14.1 Valore della Quota (relativo all'investimento nei Fondi Interni)

La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno.

Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

Il valore unitario della Quota, con l'indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Compagnia: www.cattolicabanche.it.

Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti al pagamento del capitale assicurato in caso di decesso verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della Compagnia, a

condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione del certificato di morte da parte della Compagnia.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a pagamento del capitale assicurato in caso di vita a scadenza verranno effettuate il mercoledì precedente la data di scadenza.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti al recesso, verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi. In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per il disinvestimento non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

E' possibile che a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia non possa valorizzare le Quote.

In tal caso verrà preso come riferimento per la valorizzazione - relativamente alle Borse interessate - il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Art.14.2 Rivalutazione annuale del capitale (relativo all'investimento nella Gestione Separata)

La rivalutazione dell'investimento effettuato dal Contraente nella Gestione Separata è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, descritta all'art. 16, denominata "RI.SPE.VI.", separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "RI.SPE.VI.", è calcolato con riferimento ai dodici mesi precedenti ed applicato alle polizze aventi decorrenza nel terzo mese successivo a quello ultimo considerato per la determinazione del tasso di rendimento.

Il tasso annuo di rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni, è pari al tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione

"RI.SPE.VI.", diminuito dell'1,20% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione).

Il tasso annuo di rendimento così attribuito, determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale.

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base dell'ultimo tasso di rendimento dichiarato dalla Compagnia.

Tasso annuo di rendimento minimo garantito:

Il contratto prevede, limitatamente alla parte di premio unico iniziale investita nella Gestione Separata, un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 2,00% per i primi 10 anni di durata contrattuale; tale garanzia si applica, nei primi 10 anni di durata contrattuale, anche agli investimenti effettuati nella Gestione Separata derivanti dal versamento di eventuali premi unici aggiuntivi.

Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata a seguito del trasferimento di quote dai Fondi Interni alla gestione stessa, di cui all'art. 17.2 delle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia garantisce, per i primi dieci anni di durata contrattuale, il solo mantenimento di tale capitale fino a scadenza.

Trascorsi 10 anni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto la Compagnia garantisce il solo mantenimento del capitale rivalutato alla decima ricorrenza annuale; tuttavia alla decima ricorrenza annuale del contratto la Compagnia ha la facoltà di definire un tasso annuo di rendimento minimo garantito maggiore dello 0,00%, che resterà in vigore fino alla scadenza contrattuale.

L'eventuale tasso annuo di rendimento minimo garantito definito in tale data si applicherà:

- al capitale rivalutato alla decima ricorrenza annuale;
- al capitale investito nella Gestione Separata a seguito del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi effettuati successivamente alla decima ricorrenza annuale del contratto.

Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata a seguito di trasferimento di quote dai Fondi Interni alla gestione stessa, la Compagnia garantisce il solo mantenimento di tale capitale fino a scadenza, se l'operazione di trasferimento viene effettuata successivamente alla decima ricorrenza annuale.

Art. 15 – Modalità di conversione del premio in Quote e modalità di Investimento del premio nella Gestione Separata

Art. 15.1 Modalità di conversione del premio in Quote (relativa alla parte di premio investita nei Fondi Interni)

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento del premio unico iniziale inerenti a ciascun Fondo Interno verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come individuato al precedente Art. 2.

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento dei premi unici aggiuntivi - e la relativa decorrenza degli effetti contrattuali - verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data del relativo versamento, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote avverranno il secondo mercoledì successivo alla data del relativo versamento.

Il numero delle Quote attribuite al Contraente è pari al rapporto tra la parte del premio versato destinata al Fondo Interno - al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I) - ed il valore unitario della Quota relativo al giorno in cui hanno luogo le operazioni di investimento e di attribuzione, determinato secondo quanto previsto all'Art. 14.1.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per l'investimento e l'attribuzione delle Quote, non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter investire nei nuovi Fondi Interni gli eventuali premi unici aggiuntivi.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto della Nota Informativa aggiornata (Sezione C e punto 11.2 della Sezione D) unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

Art. 15.2 Modalità di investimento del premio nella Gestione Separata

Le operazioni di investimento nella Gestione "RI.SPE.VI." conseguenti al versamento del premio unico iniziale verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come individuato all'Art. 2. Le operazioni di investimento nella Gestione "RI.SPE.VI." conseguenti al versamento dei premi unici aggiuntivi - e la relativa decorrenza degli effetti contrattuali - verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data del relativo versamento, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi. In caso contrario, le operazioni di investimento avverranno il secondo mercoledì successivo alla data del relativo versamento.

Il capitale investito nella Gestione "RI.SPE.VI." è pari alla parte del premio versato destinata alla gestione stessa al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I).

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per l'investimento, non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 16 Gestione interna separata

La Gestione "RI.SPE.VI." presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Valuta di denominazione: Euro.
- b) Finalità della gestione: redditività e rivalutabilità del patrimonio, mediante una diversificazione globale degli investimenti; conservazione e graduale incremento del capitale attraverso una rivalutazione annuale minima e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni.
- c) Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dodici mesi di calendario consecutivi (l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo).
- d) Composizione della gestione al 31 ottobre dell'anno relativo all'ultima certificazione:

Tabella F

DESCRIZIONE CATEGORIA	COMPOSIZIONE AL 31/10/08	
	IMPORTI IN EURO	%
BTP	143.581.834	14,08
CCT	17.352.066	1,70
Altri titoli di Stato emessi in Euro	37.390.985	3,67
Obbligazioni quotate in Euro	728.239.484	71,43
Obbligazioni quotate in valuta	3.396.508	0,33
Azioni quotate in Euro	40.301.896	3,95
Quote di OICR	22.385.687	2,20
Liquidità	9.898.144	0,97
Ratei attivi su titoli	16.993.925	1,67
TOTALE ATTIVI DELLA GESTIONE SEPARATA	1.019.540.529	100,00

e) Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia: non previsti.

f) Stile gestionale adottato: gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione.

È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative alla Gestione "RI.SPE.VI." a BPVi Fondi SGR S.p.A., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione degli attivi stessi.

Art. 17 Operazioni di trasferimento (switch)

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di:

- trasferire Quote da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni);
- disinvestire in tutto o in parte le Quote possedute in uno dei Fondi Interni di cui al presente contratto al fine di investire l'importo derivante da tale operazione, al netto degli eventuali costi per trasferimento di cui all'Art. 10 a) III), nella gestione "RI.SPE.VI." (switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata);
- disinvestire parte del capitale investito nella gestione "RI.SPE.VI." ed investire l'importo

ottenuto, al netto degli eventuali costi per trasferimento di cui all'Art. 10 a) III), nell'acquisto di Quote di un Fondo Interno tra quelli previsti dal presente contratto (switch dalla Gestione Separata al Fondo Interno)

Le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate dal Contraente inviando fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter effettuare trasferimenti (switch) anche a favore dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto della Nota Informativa aggiornata (Sezione C e punto 11.2 Sezione D) unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente, che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.

17.1 Operazioni di trasferimento di Quote presso un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni)

Il Contraente potrà effettuare un'operazione di switch tra Fondi Interni a condizione che:

- a) l'importo complessivamente trasferito, al netto degli eventuali costi per trasferimento di cui all'Art. 10 a) III), non sia inferiore a 2.000,00 Euro;
- b) il controvalore complessivo delle Quote residue del Fondo Interno in relazione al quale il Contraente richiede il trasferimento di una parte delle Quote non sia inferiore a 1.000,00 Euro.

In mancanza delle condizioni dianzi indicate, il trasferimento delle Quote non sarà effettuato dalla Compagnia.

Tuttavia i limiti di cui ai punti a) e b) non si applicheranno qualora il Contraente decida di trasferire le Quote complessivamente possedute in un Fondo Interno.

La Compagnia detrarrà dall'importo trasferito i costi per il trasferimento come definiti all'Art. 10 a) III).

La Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta nella quale sono indicati:

- il numero delle Quote disinvestite ed il loro valore unitario;
- Il numero delle Quote attribuite ed il loro valore unitario.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a trasferimento di Quote (switch tra Fondi Interni) verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Il reinvestimento dell'importo da trasferire verrà effettuato il mercoledì successivo a quello di disinvestimento.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per il disinvestimento o il reinvestimento e l'attribuzione delle Quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

17.2 Operazioni di trasferimento da un Fondo Interno alla Gestione Separata (switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata)

Il Contraente potrà effettuare un'operazione di switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata a condizione che:

- a) l'importo minimo complessivamente trasferito, al netto degli eventuali costi per trasferimento di cui all'Art. 10 a) III), non sia inferiore a 2.000,00 Euro;
- b) il controvalore complessivo delle Quote residue del Fondo Interno in relazione al quale il Contraente richiede il trasferimento di una parte delle Quote non sia inferiore a 1.000,00 Euro;

- c) Il controvalore complessivo delle Quote residue nei Fondi Interni non sia inferiore al prodotto tra il 10,00% e la somma tra il capitale rivalutato investito nella Gestione Separata e il controvalore delle Quote possedute dal Contraente nei Fondi Interni alla data in cui viene effettuata l'operazione di trasferimento.

In mancanza delle condizioni dianzi indicate, il trasferimento delle Quote non sarà effettuato dalla Compagnia.

Tuttavia i limiti di cui ai punti a) e b) non si applicheranno qualora il Contraente decida di trasferire le Quote complessivamente possedute in un Fondo Interno.

La Compagnia detrarrà dall'importo trasferito i costi per il trasferimento come definiti all'Art. 10 a) III).

La Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta nella quale sono indicati:

- il numero delle Quote disinvestite ed il loro valore unitario;
- Il valore del capitale investito nella Gestione "RI.SPE.VI."

Le operazioni di disinvestimento di Quote da un Fondo Interno conseguenti a switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Il reinvestimento dell'importo da trasferire nella Gestione "RI.SPE.VI." verrà effettuato il mercoledì successivo a quello di disinvestimento.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per il disinvestimento o il reinvestimento non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

17.3 Operazioni di trasferimento dalla Gestione Separata a un Fondo Interno (switch dalla Gestione Separata al Fondo Interno)

Il Contraente potrà effettuare un'operazione di switch dalla gestione separata al Fondo Interno a condizione che:

- a) l'importo minimo complessivamente trasferito, al netto degli eventuali costi per trasferimento di cui all'Art. 10 a) III), non sia inferiore a 2.000,00 Euro;
- b) Il valore residuo del capitale rivalutato nella gestione "RI.SPE.VI." non sia inferiore al prodotto tra il 30,00% e la somma tra il capitale rivalutato investito nella Gestione Separata e il controvalore delle Quote possedute dal Contraente nei Fondi Interni alla data in cui viene effettuata l'operazione di trasferimento.

In mancanza delle condizioni dianzi indicate, il trasferimento delle Quote non sarà effettuato dalla Compagnia.

La Compagnia detrarrà dall'importo trasferito i costi per il trasferimento come definiti all'Art. 10 a) III).

La Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta nella quale sono indicati:

- Il valore del capitale disinvestito dalla Gestione "RI.SPE.VI.";
- Il numero delle Quote attribuite ed il loro valore unitario.

Le operazioni di disinvestimento del capitale investito nella gestione "RI.SPE.VI." conseguenti a switch dalla Gestione Separata al Fondo Interno avranno ad oggetto, in primo luogo, l'eventuale capitale soggetto ad una garanzia di rendimento minimo dello 0,00%, di cui all'Art. 14.2; solo in caso di esaurimento di tale capitale verrà disinvestito il capitale soggetto ad una garanzia di rendimento minimo maggiore dello 0,00%, di cui all'Art 14.2.

Le operazioni di disinvestimento del capitale investito nella gestione "RI.SPE.VI." conseguenti a switch dalla Gestione Separata al Fondo Interno verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Il reinvestimento dell'importo da trasferire nel Fondo Interno verrà effettuato il mercoledì successivo a quello di disinvestimento.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per il disinvestimento o il reinvestimento e l'attribuzione delle Quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Art. 18 – Diritto di riscatto.

Trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto medesimo.

In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un importo pari al valore di riscatto maturato.

In considerazione dei rischi di natura finanziaria derivanti dal presente contratto, prima di effettuare l'operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell'operazione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Bancassicurazione – Servizio Assistenza Vita – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia, Telefono 800013203, Fax 0458372316.

La Compagnia, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà al Contraente comunicazione scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.

In caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, **il valore di riscatto potrebbe essere inferiore ai premi versati.**

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto - parziale o totale - inviando fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia indicando espressamente nella sua richiesta il numero di Quote per le quali intende richiedere il riscatto.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Il valore di riscatto maturato è pari alla somma dei due seguenti importi (valore complessivo di polizza), al netto dei costi per riscatto di cui all'Art. 10 a) II):

- a) capitale rivalutato nella Gestione Separata, fino alla data di richiesta di riscatto, in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia;
- b) controvalore delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di richiesta di riscatto .

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a riscatto verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per il disinvestimento, non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto anche per un importo inferiore al valore di riscatto totale, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

1 Riscatto dalla Gestione Separata

- a) Il capitale riscattato non sia inferiore a 2.000,00 Euro;
- b) il capitale residuo nella Gestione Separata non sia inferiore a 1.000,00 Euro.
- c) La somma tra il controvalore delle Quote complessivamente detenute nei Fondi Interni ed il capitale residuo nella Gestione Separata non sia inferiore a 20.000,00 Euro.

2 Riscatto da un Fondo Interno

- a) il controvalore complessivo delle Quote riscattate non sia inferiore a 2.000,00 Euro;
- b) il controvalore delle Quote residue del Fondo Interno in relazione al quale il Contraente richiede il riscatto non sia inferiore a 1.000,00 Euro;
- c) La somma tra il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nei Fondi Interni ed il capitale rivalutato nella Gestione Separata non sia inferiore a 20.000,00 Euro.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.

Tuttavia i limiti di cui ai punti a) e b) non si applicheranno qualora il Contraente decida di riscattare l'intero capitale rivalutato investito nella Gestione Separata o le Quote complessivamente possedute in un Fondo Interno.

Il valore di riscatto parziale si determina secondo le stesse modalità indicate nel presente paragrafo in relazione alla quantificazione del valore di riscatto totale.

Il valore di riscatto parziale (in caso di riscatto delle Quote di un Fondo Interno) è pari al controvalore delle Quote del Fondo Interno in relazione al quale il Contraente richiede il riscatto, al netto dei costi per riscatto di cui all'Art. 10 a) II), e valorizzate secondo quanto previsto nel precedente paragrafo in relazione alla quantificazione del valore di riscatto totale.

L'operazione di riscatto parziale comporta la cancellazione, dal Fondo selezionato, di un numero di Quote il cui controvalore equivale all'importo richiesto.

Qualora invece il riscatto parziale abbia ad oggetto il capitale investito nella Gestione Separata tale operazione comporterà la diminuzione del capitale rivalutato per un importo pari al capitale riscattato; tale operazione di riscatto parziale avrà ad oggetto in primo luogo l'eventuale capitale soggetto ad una garanzia di rendimento minimo dello 0,00%, di cui all'Art. 14.2; solo in caso di esaurimento di tale capitale verrà riscattato il capitale soggetto ad una garanzia di rendimento minimo maggiore dello 0,00%, di cui all'Art. 14.2.

L'esercizio del riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di vita a scadenza e del capitale assicurato in caso di morte, di cui ai precedenti Artt. 12.1 e 12.2.

Art. 19 – Modalità di erogazione del capitale in caso di vita a scadenza.

Il pagamento della somma corrispondente alla prestazione di cui all'Art. 12.1 avviene in forma di capitale in un'unica soluzione. In alternativa è facoltà del Contraente scegliere la seguente opzione: l'erogazione di una rendita annua vitalizia. L'importo della rendita sarà determinato in base alle condizioni in vigore al momento dell'esercizio del diritto d'opzione. Le condizioni saranno pertanto rese note al momento della richiesta dell'opzione di rendita da parte del Contraente.

Le possibili forme di rendita vitalizia sono:

- a) la rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b) la rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
- c) la rendita annua vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in modo certo per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo, e successivamente finché l'Assicurato sarà in vita.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

La Compagnia è tenuta a fornire per iscritto al Contraente, al più tardi sessanta giorni prima della data in cui è consentito al Contraente l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, evidenziando i relativi costi e le condizioni economiche.

Detta comunicazione deve prevedere l'impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

Art. 20 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.

Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario.

Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario, sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.

Il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:

In caso di revoca della proposta:

- richiesta sottoscritta dal Contraente.

In caso di recesso dal contratto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente.

In caso di riscatto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- copia del documento di identità e codice fiscale del Contraente (se il Contraente è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale);
- originale di polizza ed eventuali appendici qualora la richiesta pervenga al di fuori del canale bancario ovvero direttamente dagli aventi diritto;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente.

In caso di decesso:

- originale di polizza ed eventuali appendici qualora la richiesta pervenga al di fuori del canale bancario ovvero direttamente dagli aventi diritto;
- richiesta di liquidazione dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita);
- copia del documento di identità e codice fiscale dei Beneficiari (se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale);
- relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
- in presenza di testamento,
 - copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
 - atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il testamento pubblicato è l'ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità, il grado di parentela, l'età e la capacità giuridica degli eredi legittimi o degli eredi testamentari (a seconda che i Beneficiari designati siano gli eredi legittimi o gli eredi testamentari);
- in assenza di testamento, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la mancanza di testamento, nonché le generalità, il grado di parentela, l'età e la capacità giuridica degli eredi legittimi

- dell'Aderente (se sono i Beneficiari designati in polizza);
- in caso di Beneficiario minorenni o incapace copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione.

Il Contraente e/o i beneficiari sono tenuti altresì a fornire alla Compagnia ogni altra documentazione fosse necessaria per la liquidazione della prestazione o per l'identificazione dei Beneficiari ed in particolare, nel caso in cui il decesso sia conseguenza di infortunio, di suicidio o di omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria.

A scadenza:

- richiesta sottoscritta dai Beneficiari;
- copia del documento di identità e codice fiscale dei Beneficiari (se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale);
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato.

In caso di smarrimento dell'originale di polizza è richiesta la consegna di un'autocertificazione che ne attesti lo smarrimento.

Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dello sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.

Art. 21 – Pegno.

Il Contraente può costituire in pegno il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto.

In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Nel caso di pegno le opzioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore.

Art. 22 – Cessione del contratto.

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente.

In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice.

La Compagnia secondo quanto disposto dall'art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 23 – Beneficiari delle prestazioni.

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.

Il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.

Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente.

In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 24 – Imposte e tasse.

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 25 – Foro competente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l'Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

Art. 26 – Variazioni contrattuali.

La Compagnia si riserva di apportare al contratto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con evidenza degli effetti sui rapporti contrattuali vigenti.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto - entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia - la propria decisione tramite fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

In mancanza di comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Art. 27 – Nuovi Fondi Interni e fusione tra Fondi Interni

La Compagnia si riserva di apportare al contratto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con evidenza degli effetti sui rapporti contrattuali vigenti.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto - entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle

modifiche da parte della Compagnia - la propria decisione tramite fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

In mancanza di comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto.

La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi Interni.

Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi Interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel presente contratto.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto della Nota Informativa aggiornata (Sezione C e punto 11.2 Sezione D) unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo Interno, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei, nei limiti e secondo le modalità indicate all'Art. 2 del Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.

Art. 28 – Prescrizione.

I diritti derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., sono soggetti ad un termine di prescrizione di due anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

Art. 29 – Comunicazioni.

La Compagnia provvederà ad inviare, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui ai punti 27, 28, 29 e 30 della Sezione F della Nota

Informativa e al punto 7 della Scheda Sintetica, contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati dalla decorrenza del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle Quote dei Fondi Interni assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente, valore del capitale rivalutato nella Gestione Separata al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle Quote dei Fondi Interni assegnate nell'anno di riferimento;
- numero e controvalore delle Quote dei Fondi Interni trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- capitale investito e disinvestito dalla Gestione Separata a seguito di operazioni di switch;
- valore dei riscatti parziali nell'anno di riferimento con evidenza del numero e controvalore delle Quote dei Fondi Interni rimborsate e del capitale rimborsato dalla Gestione Separata;
- numero delle Quote dei Fondi Interni complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
- con riferimento all'investimento effettuato nella Gestione Separata: valore di riscatto maturato e valore del capitale rivalutato alla data di riferimento dell'estratto conto, valore della prestazione maturata alla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate e, con riferimento alla medesima data di rivalutazione definita nelle Condizioni di Assicurazione: tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni;

valore di riscatto complessivo alla data di riferimento dell'estratto conto.

La Compagnia, entro 90 giorni da ogni decima ricorrenza annuale del contratto, comunicherà al Contraente l'eventuale variazione del tasso minimo garantito. Il Contraente che non intenda accettare la suddetta modifica potrà esercitare il diritto di riscatto totale, comunicandolo per iscritto alla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione del tasso annuo di rendimento minimo garantito, mediante fax al numero 045-8372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

In mancanza di tale comunicazione di richiesta di riscatto, il contratto si prorogherà tacitamente con le modalità sopra indicate.

La Compagnia provvederà, inoltre, ad inviare una comunicazione al Contraente, qualora, in corso di contratto, il controvalore delle Quote dallo stesso complessivamente detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto ai premi investiti nei Fondi Interni, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

La comunicazione sarà inviata per iscritto dalla Compagnia entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

La Compagnia si impegna, inoltre, a comunicare al Contraente, su richiesta del medesimo, l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Art. 30 – Legge applicabile al contratto.

Al contratto si applica la legge italiana.

Leggere attentamente il Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni prima della sottoscrizione del contratto.

REGOLAMENTO DEI FONDI MOBILIARI INTERNI

Art. 1 – Costituzione e denominazione dei Fondi Interni.

La Compagnia istituisce 3 Fondi Mobiliari Interni denominati:

- Linea Obbligazionaria Globale;
- Linea Azionaria Globale;
- Linea Flessibile.

Art. 2 – Fusione tra Fondi Interni

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo Interno, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo Interno circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di fusione;
- iv) l'indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle Quote del nuovo Fondo Interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
- v) la composizione sintetica dei Fondi Interni interessati alla fusione.

Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell'interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del Regolamento del Fondo Interno in senso meno favorevole ad essi.

La Compagnia provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i

Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei Fondi interessati.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo Regolamento del Fondo Interno derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del presente contratto.

Art. 3 Nuovi Fondi Interni

La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto.

La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi Interni.

Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi Interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel presente contratto.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto della Nota Informativa aggiornata (Sezione C e punto 11.2 Sezione D) unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento dei Fondi Interni.

La Compagnia può investire il patrimonio del Fondo Interno conformemente a quanto indicato nel d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, nel provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e nella circolare ISVAP 551/D dell'1 marzo 2005 e successive eventuali modifiche.

Ciascun Fondo Interno presenta criteri di investimento diversi per composizione e per finalità.

Linea Obbligazionaria Globale

Il Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di inizio gestione del Fondo Interno: 16 Maggio 2006.
- b) Categoria: Obbligazionari Internazionali.
- c) Valuta: Euro.

d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.

e) Orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni.

f) Profilo di rischio: Medio.

g) Composizione: le attività conferite al Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale potranno essere investite in:

- titoli di Stato e titoli obbligazionari o attività assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;
- quote di OICR;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
- crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli assicurati.

Il Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale può investire esclusivamente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 100% del controvalore complessivo per il comparto obbligazionario.

Per la parte del Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Gli OICR presenti nel Fondo Interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale.

h) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

i) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell'analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.

La Compagnia non replica la composizione del *benchmark*.

L'obiettivo perseguito dalla Compagnia è comunque quello di realizzare un portafoglio tendenzialmente rappresentativo del parametro di riferimento.

Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel *benchmark* stesso o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al

profilo di rischio del Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale.

In tal senso l'andamento del Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale può presentare contenuti scostamenti rispetto a quello del *benchmark*.

j) Parametro di riferimento (*benchmark*): composto per il 100% dall'Indice Merrill Lynch Global Government Bond Index II TR.

L'Indice Merrill Lynch Global Government Bond Index II TR è rappresentativo dei principali titoli obbligazionari a tasso fisso, emessi da emittenti Governativi con rating pari o superiore all'Investment Grade.

Sono ammessi titoli con vita residua non inferiore a 1 anno.

Codice Bloomberg: W0G1.

L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale.

k) Fondo ad accumulazione dei proventi.

l) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota.

Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi riferiti allo stesso giorno.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

In relazione al Fondo Interno "Linea Obbligazionaria Globale" non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo dell'impresa di assicurazione (OICR "collegati").

E' prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale, ed esclusivamente a fini di copertura e di rivalutazione degli investimenti effettuati.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative al Fondo Interno Linea Obbligazionaria Globale a BPVi Fondi SGR S.p.A., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli

Assicurati per l'attività di gestione del Fondo Interno.

Linea Azionaria Globale

Il Fondo Interno Linea Azionaria Globale presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di inizio gestione del Fondo Interno: 16 Maggio 2006.
- b) Categoria: Azionario Globale.
- c) Valuta: Euro.
- d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.
- e) Orizzonte temporale minimo consigliato: 7 anni.
- f) Profilo di rischio: Alto.
- g) Composizione: le attività conferite al Fondo Interno Linea Azionaria Globale potranno essere investite in:
 - titoli di Stato e titoli obbligazionari o attività assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
 - titoli azionari quotati nei principali mercati;
 - strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;
 - quote di OICR;
 - strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
 - crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli assicurati.

Il Fondo Interno Linea Azionaria Globale investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 100% del controvalore complessivo per il comparto azionario.

Per la parte del Fondo Interno Linea Azionaria Globale costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Gli OICR presenti nel Fondo Interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo Interno Linea Azionaria Globale.

- h) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.
- i) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell'analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.
La Compagnia non replica la composizione del *benchmark*.

L'obiettivo perseguito dalla Compagnia è comunque quello di realizzare un portafoglio tendenzialmente rappresentativo del parametro di riferimento.

Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel *benchmark* stesso o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo Interno Linea Azionaria Globale.

In tal senso l'andamento del Fondo Interno Linea Azionaria Globale può presentare contenuti scostamenti rispetto a quello del *benchmark*.

- j) Parametro di riferimento (*benchmark*): composto per il 100% dall'Indice MSCI AC World Daily TR Gross Local.

L'*Indice MSCI AC World Daily TR Gross Local* è un indice riflette l'andamento dei principali mercati azionari mondiali.

L'indice è elaborato da Morgan Stanley Capital International Inc.

L'indice viene calcolato su base giornaliera.
Codice Bloomberg: GDLEACWF.

L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Linea Azionaria Globale.

- k) Fondo ad accumulazione dei proventi.
- l) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota.
Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno Linea Azionaria Globale per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi riferiti allo stesso giorno.
Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

In relazione al Fondo Interno "Linea Azionaria Globale" non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo dell'impresa di assicurazione (OICR "collegati").

E' prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno Linea Azionaria Globale, ed esclusivamente a fini di copertura e di rivalutazione degli investimenti effettuati.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative al Fondo Interno Linea Azionaria Globale a BPVi Fondi SGR S.p.A., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli Assicurati per l'attività di gestione del Fondo Interno.

Linea Flessibile

Il Fondo Interno Linea Flessibile presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di inizio gestione del Fondo Interno: 16 Maggio 2006.
- b) Categoria: Flessibile.
- c) Valuta: Euro.
- d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.
- e) Orizzonte temporale minimo consigliato: 7 anni.
- f) Profilo di rischio: Molto alto.
- g) Composizione: le attività conferite al Fondo Interno Linea Flessibile potranno essere investite in:
 - titoli di Stato e titoli obbligazionari o attività assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
 - titoli azionari quotati nei principali mercati;
 - strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;
 - quote di OICR;
 - strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
 - crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli assicurati.

Il Fondo Interno Linea Flessibile può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 100% del controvalore complessivo per il comparto azionario.

Per la parte del Fondo Interno Linea Flessibile costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Gli OICR presenti nel Fondo Interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo Interno Linea Flessibile.

- h) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia

stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

- i) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell'analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.
- j) La politica di investimento perseguita dal Fondo Interno, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Compagnia di individuare un parametro oggettivo di riferimento (*benchmark*) con il quale confrontare il rendimento del Fondo Interno a cui sono collegate le prestazioni assicurative.
La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 25,72% ed è ottenuta sulla base della serie storica e dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime.
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Linea Flessibile.
- k) Fondo ad accumulazione dei proventi.
- l) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota.

Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno Linea Flessibile per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi riferiti allo stesso giorno.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

In relazione al Fondo Interno "Linea Flessibile" non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo dell'impresa di assicurazione (OICR "collegati").

E' prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno Linea Flessibile, ed esclusivamente a fini di copertura e di rivalutazione degli investimenti effettuati.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative al Fondo Interno Linea Flessibile a BPVi Fondi SGR S.p.A., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli

Assicurati per l'attività di gestione del Fondo Interno.

Art. 5 – Costi gravanti sui Fondi Interni.

Sui Fondi Interni gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del valore netto di ciascun Fondo Interno e di conseguenza del valore netto della Quota.

1. Remunerazione della Compagnia:

Linea Obbligazionaria Globale	
Commissioni di gestione	1,20% su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste
Linea Azionaria Globale	
Commissioni di gestione	1,80% su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste
Linea Flessibile	
Commissioni di gestione	1,50% su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

2. Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte del Fondo Interno):

Tipologia	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti

Commissioni di gestione annue	Massimo 0,65% del valore delle quote degli OICR
Commissioni di overperformance	Non previste

3. spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo interno;
4. i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del fondo;
5. spese di pubblicazione del valore delle quote;
6. spese di revisione e certificazione del fondo interno;
7. le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo.

Possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Compagnia è tenuta a versare annualmente.

Patrimonio medio gestito	Spese di revisione e certificazione dei Fondi Interni
Minore di 2.500.000,00 di Euro	2.300,00 Euro (*)
Maggiore o uguale a 2.500.000,00 di Euro e minore di 10.000.000,00 di Euro	2.875,00 Euro (*)
Maggiore di 10.000.000,00 di Euro	0,029% (*) del patrimonio medio gestito

(*) Spese al netto di IVA

Tali costi sono imputati a carico di ciascun Fondo Interno attraverso una diminuzione del suo valore netto, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all'Art. 7.

Art. 6 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Il valore complessivo netto del Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti ai Fondi Interni di cui al precedente Art. 5.

La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo Interno conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se

non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”;

- qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Interno sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l’immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel Fondo Interno vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo Interno;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;

- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Compagnia potrà presumibilmente realizzarli.

Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione.

La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno.

Il valore unitario della Quota viene determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato secondo l’Art. 6 del presente Regolamento, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota.

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Compagnia: www.cattolicabanche.it.

Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

Art. 8 – Revisione contabile del Fondo Interno.

La gestione del Fondo Interno è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della Quota.

Art. 9 – Modifiche al presente Regolamento.

La Compagnia si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’Assicurato.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con evidenza degli effetti sui rapporti contrattuali vigenti. È fatto, comunque, salvo il diritto di riscatto del Contraente, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 26 delle Condizioni di Assicurazione.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "RI.SPE.VI."

1 – Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Cattolica di Assicurazione, che viene contraddistinta con il nome "Rivalutazione Speciale Vita" ed indicata di seguito con la sigla "RI.SPE.VI."

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione "RI.SPE.VI."

La Gestione "RI.SPE.VI." è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed introdotte con la circolare n. 71 del 26.3.1987, ed eventuali successive disposizioni.

2 – La Gestione "RI.SPE.VI." è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza della Gestione "RI.SPE.VI." al presente Regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione "RI.SPE.VI.", il rendimento annuo della stessa quale descritto al seguente punto 3, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

3 – Il rendimento annuo della Gestione "RI.SPE.VI." viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, e si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione "RI.SPE.VI." di competenza di questo periodo al valore medio della Gestione "RI.SPE.VI."

nello stesso periodo.

Per risultato finanziario della Gestione "RI.SPE.VI." si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della Gestione "RI.SPE.VI." – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione "RI.SPE.VI." e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione "RI.SPE.VI." per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della Gestione "RI.SPE.VI." si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della Gestione "RI.SPE.VI."

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione "RI.SPE.VI." ai fini della determinazione del rendimento annuo della Gestione "RI.SPE.VI."

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

4 – Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della Gestione indicate al punto 3 del presente Regolamento, sono determinate sulla base dell'attuale normativa fiscale.

GLOSSARIO

DEFINIZIONI GENERALI

Anno assicurativo	Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Carenza	Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata.
Cessione, pegno e vincolo	Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia	La Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966 e registrata al Registro delle Imprese di Verona al N° 00320160237, Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Società iscritta all'Albo delle Imprese tenuto dall'ISVAP al n. 1.00012, Albo dei Gruppi assicurativi n. 019, Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona.
Conclusione del contratto	Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Compagnia.
Condizioni di Assicurazione (o di polizza)	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi	Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
Contraente	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Costi	Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Costi di emissione	Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Costo percentuale medio annuo	Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza della garanzia	Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato)	Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali	Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diritto proprio (del Beneficiario)	Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Durata contrattuale	Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni	Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Estratto conto annuale	Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato. Il riepilogo comprende inoltre il numero e il valore delle Quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita. Con riferimento alle prestazioni collegate alla gestione separata, il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.
Età assicurativa	l'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.
Fascicolo informativo	L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: <ul style="list-style-type: none"> – Scheda Sintetica; – Nota Informativa; – Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento del Fondo Interno e del regolamento della Gestione Separata; – Glossario; – Modulo di Proposta.
Impignorabilità e insequestrabilità	Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Ipotesi di rendimento	Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia

ISVAP	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
Nota Informativa	Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Periodo di copertura (o di efficacia)	Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Prescrizione	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.
Principio di adeguatezza	Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Proposta	Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Proroga	Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.
Recesso (o ripensamento)	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Revoca	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale	L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto	Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e chiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Riscatto parziale	Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato alla data della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Rischio demografico	Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.
Rischio di cambio	Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.
Rischio di credito (o di controparte)	Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

Rischio di interesse	Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.
Rischio di liquidità	Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.
Rischio di mercato	Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.
Rischio di performance	Rischio di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento.
Rischio di prezzo	Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.
Rischio finanziario	Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle Quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Scadenza	Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scheda sintetica	Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
Sinistro	Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.
Società Collocatrice	CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. – Piazza Ferrari, 15 – 47900 Rimini – Italia.
Sostituto d'imposta	Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Tassazione ordinaria	Determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.
Tassazione separata	Metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sui redditi.
Trasformazione	Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.
Valuta di denominazione	Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

POLIZZA - DEFINIZIONI

Contratto (di assicurazione sulla vita)	Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.
Polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza caso morte (o in caso di decesso)	Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'assicurato. E' a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'assicurato.
Polizza caso vita	Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.
Polizza con partecipazione agli utili	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
Polizza di assicurazione sulla vita	Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza mista	Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Polizza rivalutabile	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa.
Polizza unit-linked	Contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un Fondo di investimento Interno o di un OICR.
PREMIO - DEFINIZIONI	
Premio aggiuntivo	Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio complessivo	Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Compagnia quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
Premio di riferimento	Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali.
Premio di tariffa	Somma del premio puro e dei caricamenti.

Premio puro	Importo che rappresenta il corrispettivo base per la prestazione assicurativa prestata dalla Compagnia con il contratto di assicurazione. E' la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.
Premio unico	Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.

PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI

Garanzia principale	Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.
Prestazione assicurata	Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Prestazione minima garantita	Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO

Capitale in caso di decesso	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.
------------------------------------	--

PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA

Prestazione a scadenza	In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata.
-------------------------------	---

OPZIONI CONTRATTUALI

Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia	Conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita vitalizia	Conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile	Conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.

PRESTAZIONI LEGATE A FONDI INTERNI - DEFINIZIONI

Benchmark	Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Categoria	Classe in cui viene collocato il Fondo Interno a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).
Composizione del Fondo Interno	Informazione sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Comunicazione in caso di perdite	Comunicazione che la Compagnia invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
Controvalore delle Quote	L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola Quota per il numero delle Quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.
Costo di overperformance	Commissione trattenuta dalla Compagnia nel caso in cui il rendimento finanziario delle Quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.
Costo massimo	Importo massimo dei costi a carico del contraente trattenuti dal premio a fronte delle spese inerenti al contratto.
Costo per trasferimenti (switch)	Costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le Quote detenute in base al contratto ad altro Fondo Interno o alla Gestione Separata secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.
Data di valorizzazione	Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della Quota del Fondo Interno stesso.
Dati storici	Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal Fondo Interno negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark.
Fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari)	Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo armonizzato	Fondo d'investimento di diritto italiano ed estero assoggettato per legge comunitaria ad una serie di vincoli sugli investimenti allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.
Fondo di fondi	Fondo mobiliare aperto il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di OICR.

Fondo Interno	Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in Quote (unit) del Fondo Interno stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fusione di Fondi Interni	Operazione che prevede la fusione di due o più fondi tra loro.
OICR	Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.
Overperformance	Soglia di rendimento del Fondo Interno a cui è collegato il contratto oltre la quale la Compagnia può trattenere una parte dei rendimenti come costi.
Profilo di rischio	Indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da "basso" a "alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal Fondo Interno a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.
Qualifica	Particolare caratteristica del Fondo Interno a cui sono collegati i contratti unit-linked che costituisce un'ulteriore informazione, oltre alla categoria e al profilo di rischio, della politica di investimento del Fondo Interno. Laddove esistente essa viene richiamata esplicitamente (ad es. fondo etico) nella documentazione informativa consegnata al contraente.
Quota	Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Interno è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.
Regolamento del Fondo Interno	Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'investimento Interno, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.
Rischio di base	Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente il benchmark cui sono collegate le prestazioni.
SICAV	Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.
Società di gestione del risparmio (SGR)	Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Switch	Operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire ad altro Fondo Interno o alla Gestione Separata una parte o la totalità delle Quote investite in un determinato fondo Interno e attribuite al contratto.

Total Expenses Ratio (TER)	Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Turnover	Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi Interni, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle Quote del Fondo Interno, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della Quota.
Valore complessivo del Fondo Interno	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valore unitario della Quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.
Valorizzazione della Quota	Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.
Volatilità	Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

PRESTAZIONI LEGATE AL RENDIMENTO DI UNA GESTIONE SEPARATA - DEFINIZIONI

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)	La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Compagnia riconosce agli Assicurati.
Composizione della gestione separata	Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Consolidamento	Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
Dati storici	Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.
Fusione di gestioni separate	Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni separate tra loro.

Gestione separata (o speciale)	Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate collegate alla gestione stessa.
Periodo di osservazione	Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Progetto personalizzato	Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto (collegati alla gestione stessa), redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.
Prospetto annuale della composizione della gestione separata	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Regolamento della gestione separata	L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
Rendiconto annuale della gestione separata	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Compagnia al contratto.
Rendimento finanziario	Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento minimo trattenuto	Rendimento finanziario fisso che la Compagnia può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
Rivalutazione	Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
Rivalutazione minima garantita	Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Tasso minimo garantito	Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Modulo di Proposta

Alba Carim Mix

La Compagnia, in base alle dichiarazioni rese e sottoscritte dal Contraente e dall'Assicurando nella presente proposta, corrisponde le prestazioni specificate nel Fascicolo Informativo.

Ente Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto n. Filiale Collocatore Codice Prodotto Proposta numero

CONTRAENTE			
Cognome e nome		Codice fiscale	
Comune di nascita		Data di nascita	Sesso
Professione		Sottogruppo	Ramo attività
Indirizzo		Provincia	C.A.P.
Comune		CAB Comune	Cod. paese
Indirizzo e-mail		Numero cell.	
ASSICURANDO			
Cognome e nome		Codice fiscale	
Comune di nascita		Data di nascita	Sesso
Professione		Sottogruppo	Ramo attività
Indirizzo		Provincia	C.A.P.
Comune		CAB Comune	Cod. paese
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' CONTRAENTE			
Cognome e nome		Codice fiscale	
Comune di nascita		Data di nascita	Sesso
Indirizzo		Provincia	C.A.P.
Comune		CAB Comune	Cod. paese
BENEFICIARI			
IN CASO DI MORTE:			
IN CASO DI VITA:			
DATI TECNICI DI POLIZZA			
Data di decorrenza		Capitale iniziale in caso di morte	EURO
Tipo premio	UNICO	Premio versato	EURO
Costi		Durata	ANNI
	Importo investito €		Importo investito €
Fondo Interno		<input type="checkbox"/> Gestione Separata "RI.SPE.VI."	
<input type="checkbox"/> Linea Obbligazionaria Globale			
<input type="checkbox"/> Linea Azionaria Globale			
<input type="checkbox"/> Linea Flessibile			
DATI IDENTIFICATIVI			
Documento di riconoscimento		Tipo documento	
Ente emittente e luogo		Data emissione	
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver effettuato l'operazione sopra indicata, ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.			

Luogo e data

Il Collocatore
(firma leggibile)

Il Contraente
(firma leggibile)

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURANDO

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DEL FASCICOLO INFORMATIVO E DEL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI POLIZZA.

Il Contraente

Il Contraente autorizza la Compagnia ad utilizzare, per l'invio delle comunicazioni in corso di contratto, tecniche di comunicazione a distanza quali internet e la posta elettronica, così come previsto dalla normativa vigente.

Il Contraente

Diritto di recesso del Contraente. Diritto di recesso del Contraente. Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:

- il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni - sia in caso di incremento che di decremento delle stesse - valorizzate come previsto all'Art. 15.1 delle Condizioni di Assicurazione;
- la parte di premio investita nella Gestione Separata.
- I costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I) delle Condizioni di Assicurazione.

L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

I sottoscritti Contraente e Assicurando dichiarano di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di Assicurazione consegnategli. Accettano integralmente il contenuto delle stesse ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconoscono la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio. I sottoscritti Contraente e Assicurando dichiarano altresì di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. L'Assicurando si impegna a produrre il proprio certificato di nascita, se richiesto dalla Compagnia.

Luogo e data:

L'Assicurando (o chi ne esercita la potestà)
(se diverso dal Contraente)

Il Collocatore
(firma leggibile)

Il Contraente
(firma leggibile)

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il sottoscritto Contraente/correntista autorizza la Banca ad addebitare il proprio conto corrente, indicato in calce, per il premio relativo alla polizza senza emissione della lettera contabile di addebito.

IBAN: Codice Paese: Codice di controllo: CIN: ABI: CAB:

Codice Conto corrente:

Importo del premio

EURO

Il Collocatore
(firma leggibile)

Il Contraente/Correntista
(firma leggibile)

Luogo e data

DICHIARAZIONE DELL'ASSICURANDO SULLO STATO DI SALUTE

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere, ai sensi degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del cod. civ., il diritto alla prestazione.

Il sottoscritto Assicurando dichiara:

(* di godere attualmente di un buono stato di salute;

(* di non essere mai stato ricoverato negli ultimi cinque anni in ospedali o case di cura per malattie o interventi chirurgici diversi da appendicectomia, adenotonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, chirurgia estetica, intervento ortopedico, ernia inguinale;

(* di non aver consultato medici specialisti negli ultimi sei mesi al di fuori di semplici controlli di routine;

(* di non essere esposto a rischi particolari a causa della professione svolta;

(* di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e/o visitato nonché le altre persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai quali la Compagnia ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.

Prima della sottoscrizione della dichiarazione sullo stato di salute, l'Assicurando deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate.

L'Assicurando può chiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurando.

Nel caso in cui l'Assicurando non sottoscriva la dichiarazione sullo stato di salute, il capitale in caso di morte dell'Assicurando sarà determinato come previsto all'Art. 12.2 delle Condizioni di Assicurazione, considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia d'età previsti dalla Tabella E indipendentemente dall'età dell'Assicurando. In ogni caso, la mancata sottoscrizione non pregiudica la conclusione del contratto.

Luogo e data

Firma dell'Assicurando (o chi ne esercita la potestà)
(firma leggibile)